

C.I.F Centro Italiano Femminile
Via Maurino, 17-Savorgnano del Torre
33040 Comune di Povoletto (UD)
Cod. Fiscale 94002000308



Verbale n. 01 del 07.07.2020 di Assemblea per adozione nuovo Statuto

L'anno 2020, il giorno 07 del mese di luglio presso la sala Pax della Parrocchia di Savorgnano del Torre si è riunita, a seguito convocazione inviata ritualmente alle socie del CIF Comunale di Povoletto, in prima convocazione alle ore 19 e in seconda convocazione alle 20.
Presiede la seduta la Presidente comunale Sig. Comello Ornella e verbalizza la segretaria Sig. Tecco Aldena.

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta, che si svolge secondo l'ordine del giorno che recita:

lettura e approvazione dello statuto in vigore relativamente alla struttura comunale del Cif

La presidente comunale illustra la necessità di approvare lo Statuto del Cif, come modificato a Roma con il Congresso nazionale straordinario del 22.06.2019 e registrato dal notaio Anna Giuffrida a Roma 3 in data 28.06.2019 n.15943 serie 1/T, e in particolare per gli articoli riguardanti le strutture a livello locale dello Statuto e del Regolamento vigenti. La presidente dà quindi lettura degli articoli dello Statuto che definiscono la natura, lo scopo e le finalità del Centro Italiano Femminile.

Si allega al presente verbale copia del testo dello Statuto.

Nel rispetto del D.Lgs 117/2017, dei relativi decreti attuativi e del Codice Civile, l'Assemblea del Centro Italiano Femminile (Cif) comunale di Povoletto, all'unanimità delle presenti rinnova la propria adesione al Cif e accoglie lo Statuto nazionale approvato con il Congresso straordinario del 22 giugno 2019- in particolare le sezioni dello Statuto e del Regolamento che ne disciplinano il funzionamento a livello locale- e sceglie di iscriversi al Registro del terzo settore come **Odv (organizzazione di volontariato)** rispettando le norme previste per la stessa e già contenute nello Statuto nazionale.

La presidente
Comello Ornella

Ornella Comello

La segretaria
Tecco Aldena

Aldena Tecco

REGISTRATO a UDINE il 14/07/2020
L. N° 3182 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
liquidati Euro ESENTE

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Silvia Repetti

Repertorio n.2784

Raccolta n. 1719

NOTAIO ANNA GIUFFRIDA
Roma, Viale del Vignola n. 3
Tel. 06.3207041 - Fax 06.3220214
E-mail: agiuffrida@notariato.it

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DEL CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO
dell'Associazione "Centro Italiano Femminile" (CIF)
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventidue giugno duemiladiciannove
alle ore dodici e minuti trenta.

(22 giugno 2019)

in Roma, in Via Leone XIII n. 459, presso Hotel Villa
Aurelia.

Avanti a me, Dott.ssa Anna GIUFFRIDA, Notaio in Roma,
con studio in Viale del Vignola n.3, iscritto nel
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia,

è presente

la Dott.ssa:

- NATILI MICHELI Renata, nata a Montefranco (TR) il 17
dicembre 1945, domiciliata per la carica presso la sede
sociale di cui infra, la quale dichiara di intervenire
al presente atto non in proprio, ma quale Presidente
Nazionale dell'Associazione denominata:

- "Centro Italiano Femminile", con sede in Roma, Via
Carlo Zucchi n.25, Codice Fiscale 80245170586,
costituita con atto del Notaio Intersimone di
Palestrina in data 4 marzo 1947, Rep. n. 3536/1775,
registrato a Palestrina il 6 marzo 1947 al N.874 Vol.
122 Atti Pubblici.

Detta parte comparente, della cui identità personale io
Notaio sono certo, nella suindicata qualità, mi
dichiara che in questo giorno, luogo alle ore 10:00 è
stato convocato, previa conforme deliberazione del
Consiglio Nazionale del CIF in data 12 gennaio 2018,
il Congresso Nazionale Straordinario della predetta
Associazione, per discutere e deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO"

1. Adeguamento norme Statutarie alla Riforma del Terzo
Settore.

Mi richiede quindi di far constare da pubblico verbale
lo svolgimento dell'adunanza e le delibere che la
medesima andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto
segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

E INSEDIAMENTO PRESIDENZA E ORGANI CONGRESSUALI

La detta comparente, nella suindicata qualità mi
dichiara che, ai sensi del Regolamento Congressuale
assunto la Presidenza dell'odierno Congresso
Dott.ssa:

- RICAGNI Maria Rita, nata a Torino il 30 maggio 1950,
domiciliata per la carica di cui infra in Roma, Via

Firmato digitalmente da
ANNA GIUFFRIDA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DE ROMA:02126441001

ALLEGATO ALL'ATTO N° 3182
REGISTRATO a UDINE il 14/10/2020
SERIE 3 - PRIVATI N.A. - ESSENTE

IL FUNZIONARIO

Paolo De Luca

della quale n. 1399, nella sua qualità di Consigliere Nazionale del Centro Italiano Femminile (CIFI), nonché Presidente Regionale del CIFI Lazio;

coincidenti da:

- ANTONI Anna Teresa e LURA Maria Grazia, Vice Presidenti del Congresso Nazionale;

LELLI Nadia, Segretario del Congresso Nazionale;

- AMBROSIO Lailana, ANNUNZIATA Maria Chiara e COSTI Maria Lorenza, Commissioni Verifiche pareri;

La Presidente Nazionale del CIFI, Dott.ssa MARI LUCIA RICCHI, dopo aver letto la parola alla nomina Presidente del Congresso Nazionale, Dott.ssa RICCHI Maria Rita, la quale accetta la carica, conferma quanto sopra e nella suddetta qualità constatata e dichiara quanto segue:

-- che la presente assemblea è stata convocata per legge, in questo luogo, alla cui data, giungendo avviso di convocazione inviato dal Consiglio Nazionale in tempo utile a tutte le aventi diritto (Presidenti Regionali, Presidenti Provinciali, Rappresentanti delle sezioni e delle Presidenti Comuni); che tale non Comitati Provinciali in data 10 marzo 2019 a mezzo raccomandata a/rail, conformemente a quanto previsto dall'art. 39 del vigente Statuto e degli artt. 36, 37 e 38 del vigente Regolamento, che ne costituiscono parte integrante, Statuto approvato dal Congresso Nazionale Straordinario in data 10 gennaio 2010 giunta verbale a rogito del Notaio Firenze Colucci di Roma in pari data, Rep. n. 42039, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 10 gennaio 2010 al n. 4690 Serie IV e successivamente di deposito al notaio in data 2 dicembre 2010 Rep. n. 4712/8222, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 6 dicembre 2011 al n. 43323 Serie IV;

-- che a norma degli articoli 36 e 40 del vigente Statuto, nonché degli artt. 37 e 38 del vigente Regolamento, "per la revisione dello Statuto è necessaria la presenza del 30% delle aventi diritto" (quorum costitutivo) e che "per la validità delle decisioni la maggioranza richiesta è di due terzi" (quorum deliberativo);

-- che le aventi diritto sono attualmente in numero 199 (centoventantanove);

-- che la aventi diritto presenta o rappresentato per delega che la vedesima, a mezzo della esclusiva commissione di verifica pareri, riconosce valida come in numero 133 (centoventatré);

-- che del Collegio Sindacale sono presenti cinque dei componenti effettivi in persona di Bianca Zenti e Laila Ciarra;

il tutto come anche risulta dal foglio delle presenze e

verifica poteri che verrà conservato negli atti dell'Associazione;

— di aver accertato identità e legittimazione all'intervento ed al voto delle suddette intervenute nelle rispettive qualità, nonché il diritto di parola delle Presidenti Regionali presenti, coadiuvata dalla nominata Commissione di verifica poteri di cui sopra. Dichiarata pertanto validamente costituita la presente assemblea ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Passando alla trattazione dell'Ordine del giorno, la Presidente del Congresso, Dott.ssa RICAGNI Maria Rita, dà atto che sono state illustrate all'Assemblea dalla Vice Presidente, AVV. Anna Teresa ARNONE le recenti modifiche normative in materia di Riforma del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 e successivi Decreti delegati, correttivi e integrativi, esponendo i motivi per i quali si rende opportuno procedere alla modifica e adeguamento dello Statuto e del Regolamento vigenti, delineandone i contenuti, in attesa che venga istituito il previsto Registro Unico degli Enti del Terzo Settore R.U.N.T.S., nel rispetto di tutte le differenti strutture territoriali che rivestano la qualifica di APS o ODV o di impresa sociale,

il tutto così come altresì contenuto e anticipato nella Nota esplicativa predisposta dal medesimo Notaio verbalizzante ed inviata a tutte le aventi diritto in data 13 maggio 2019.

Si procede alla lettura di tutti gli articoli dello Statuto e di quelli del Regolamento oggetto di modifica, precisando che il testo verrà messo ai voti per blocchi di argomenti (Sezioni e Titoli) oggetto di modifica, ed infine votato nella Sua totalità, fermi ed invariati restando gli articoli non oggetto di modifica dello Statuto e del Regolamento.

Si ricevono alcune richieste di chiarimento e si recepiscono alcune proposte di integrazione e/o modifica che saranno sottoposte all'assemblea in sede di votazione. Alle ore 13:20 la seduta viene sospesa per la pausa pranzo. Si riprende l'assemblea alle ore 14:10.

Si procede quindi alla votazione dei seguenti articoli dello Statuto come segue:

- il TITOLO I (artt.1-5), con numero quattro emendamenti relativi all'art. 4 per inserimento delle lettere f) e 2) dell'art. 5 del C.T.S. (Dlgs. 117/2017) e migliore riformulazione dei punti 4.4 e 4.7 e uno relativo all'art. 5, decimo capoverso, per sostituzione del termine "livello" con "ambito"; viene approvato all'unanimità;



- il Titolo II e la relativa SEZIONE (artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29) con un emendamento relativo all'art. 6 per l'intersezione ed espresso rinvio agli artt. 24 e 25 CTS, viene approvato ALL'UNANIMITA'.

- il Titolo III (artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36) viene approvato ALL'UNANIMITA'.

Il Titolo IV (artt. 37, 38) viene approvato ALL'UNANIMITA'.

- il Titolo V (artt. 39 e 40 a nuova trasposizione) con un emendamento relativo a quant'altre, per sostituzione del termine "gli amministratori" con "i rappresentanti dell'Ente", viene approvato ALL'UNANIMITA'.

E del Regolamento come segue:

- il Titolo I (art. 1), approvato con UNANIMITA'.

- il Titolo II, con la relativa SEZIONE (artt. 2, 3, 4, 5) approvato con UNANIMITA'.

- il Titolo V (artt. 6, 7), approvato con UNANIMITA'.

Il Collegio dei Proibiti espresse parere favorevole al suddetto adeguamento.

L'assemblea del CONGRESSO NAZIONALE, preso atto dell'intervento del Presidente del Congresso, Dott.ssa PIGNATI Maria Rita e del parere favorevole del Collegio dei Proibiti, con la maggioranza assoluta e perentoria

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Di accettare il nuovo testo dello Statuto e del Regolamento che ne costituisce parte integrante e approvando l'articolo per articolo e nel suo complesso lo Statuto e Regolamento che si allegano al presente atto unitariamente sotto la lettera "A", entrambi in appendice del presente Regolamento del Collegio dei Proibiti rimasto invariato.

Di autorizzare il Presidente del Congresso, Dott.ssa PIGNATI Maria Rita, in via delegata, a loro ed appiarsi al presente verbale la cui azione sia fissata ritenuto opportuno, in sede di verifica dei competenti soggetti, compiendo ogni attività materiale necessaria a dare esecuzione alla presente delibera.

Al sensi del Regolamento CE n. 609/2013 G.U.E.U. (General data protection regulation) e del D. Lgs. n. 196/2003, relative in materia di protezione dei dati personali, le seguenti premesse alla che il titolare verbalizzante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto e nella sua documentazione preparatoria e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albo o elenchi professionali è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza di consenso della "parte", con

autorizzazione di carattere generale dell'Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali n. 462013
del 12 dicembre 2013, pubblicata in G.U. S.G. n. 302 del
27 dicembre 2013; pertanto, in relazione al presente
atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati
personali potranno essere inseriti ed utilizzati in
banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e
trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più
chiedendo la parola, il Presidente del Congresso
Dott.ssa RICAGNI Maria Rita dichiara chiusa la presente
Assemblea alle ore quindici e minuti cinque.

**Le comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto
allegato, per averne esatta conoscenza.**

Il presente verbale è esente da imposta di bollo e di
registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D. Lgs
117/2017.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto di
cui ho dato lettura alle comparenti che lo approvano.
Scritto in parte con sistema elettronico da persona di
mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Notaio
su dodici pagine e quanto fin qui della tredicesima di
quattro fogli ai sensi di legge, il presente atto viene
sottoscritto alle ore quindici e minuti quindici.

In originale firmato da:

Renata Natili Micheli

Maria Rita Ricagni

Anna Giuffrida Notaio



presente articolo e, nel successivo art.4:

3.1) promuovendo ed attuando opportuni interventi per diffondere una cultura attenta alla dignità della donna e allo sviluppo delle sue capacità;

3.2) collaborando con organismi pubblici e privati italiani ed europei, internazionali ed esteri per contribuire alla realizzazione di ogni questione che riguardi la realizzazione di una convivenza solidale e democratica fondata sul riconoscimento del valore della persona e della vita umana;

3.3) promuovendo, anche attraverso il contributo delle scienze umane e del Magistero sociale della Chiesa, l'approfondimento e la diffusione di tematiche di interesse generale sul piano sociale, etico, culturale e politico nell'intento di operare, nelle concrete situazioni storiche, la necessaria mediazione in vista del bene comune;

3.4) favorendo, in un contesto multietnico, multiculturale e multi religioso, forme di dialogo, integrazione e collaborazione con donne di realtà diverse per una convivenza democratica, pacifica e rispettosa delle differenze;

3.5) svolgendo ogni attività ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi e delle finalità statutarie nella dovuta considerazione e attuazione dei principi di sussidiarietà, di cui all'art.118 della Costituzione e di solidarietà.

Art. 4 - Forme di azione

Per conseguire i propri scopi e fini istituzionali il CIF svolgerà le attività di cui all'art.5 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) k), l), n) o), p) q) r) s) u) v) e w) D.lgs. 117/2017, come di seguito riportati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs n.42/2004 e ss. modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse





riguardi delle istituzioni e dell'opinione pubblica, in ordine ai problemi riguardanti i diritti umani, la cittadinanza democratica e la condizione femminile, anche in riferimento al lavoro;

- 4.2 realizza iniziative di promozione sociale, di volontariato e di formazione civica, culturale e politica;

- 4.3 svolge attività di volontariato, come espressione di solidarietà, di pluralismo e di partecipazione attiva alla vita della comunità civile;

- 4.4 realizza attività di istruzione e di formazione per operatori, animatori, studenti. Promuove e gestisce la formazione del personale della scuola di ogni ordine e grado nell'ambito dell'accreditamento MIUR e non;

- 4.5 promuove e gestisce attività di formazione professionale e iniziative di formazione continua in sanità dei formatori e di operatori socio - sanitari, anche in collaborazione con istituzioni ed enti italiani, europei e internazionali, nonché attività di formazione continua in sanità e promuove e realizza attività formative riconosciute idonee per le ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;

- 4.6 svolge iniziative dirette alla difesa dell'ambiente, alla promozione del dialogo interculturale e della pace;

- 4.7 promuove e organizza attività e servizi in favore e a sostegno della famiglia nonché a tutela della donna e svolge ogni altra attività idonea alla realizzazione dei propri fini istituzionali;

- 4.8 stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private;

- 4.9 svolge iniziative di raccolta fondi finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali e svolge le ulteriori attività indicate all'art.5 del Regolamento in calce, che costituisce parte integrante del presente Statuto;

- 4.10 svolge ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini istituzionali sopra indicati, in via secondaria e sussidiaria, nel rispetto della normativa prevista dal Codice del Terzo Settore.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale suindicate, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Adesione e partecipazione

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività e la democraticità del rapporto medesimo.

Possono aderire al CIF tutte le donne che ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione.

Le aderenti sono iscritte nel Libro delle Associate redatto e conservato dal CIF Nazionale.

E' obbligo del CIF Nazionale rilasciare ad ogni ambito territoriale un

estratto delle associate di pertinenza del rispettivo ambito: CIF Comunale, CIF Provinciale e CIF Regionale.

Le aderenti partecipano con impegno e senso di responsabilità alla vita, ed alle attività associative, godono di pari diritti e doveri, hanno diritto di voto attivo e passivo e prestano la propria attività in forma personale, volontaria, libera e gratuita.

Si aderisce al CIF facendone domanda, nelle forme e secondo le modalità stabilite all'art.3 del Regolamento in calce al presente Statuto che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto, nel rispetto dei criteri di democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione sanciti dal D.lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.

L'appartenenza al CIF è comprovata dal possesso della carta d'adesione rilasciata dalla Presidenza nazionale, e viene a cessare in seguito al mancato versamento della quota annuale, o a recesso o per provvedimento motivato del Consiglio Nazionale ai sensi del successivo art.66 dello Statuto.

Le associate sono tenute all'adempimento, secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento che ne costituisce parte integrante e delle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione, mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Nazionale.

E' obbligatorio assicurare tutti i volontari non occasionali, soci e non soci. Le associate che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione sono iscritte anche nel Libro dei Volontari di ciascun ambito territoriale e assicurate contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Nello stesso Libro dei Volontari di ciascun ambito territoriale sono iscritti anche i volontari non associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione. Anche essi vengono assicurati contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Ciascuna associata ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro delle Associate, libro dei Volontari, libro dei verbali dell'Assemblea/Consiglio/Presidenza/Congresso, libro dei verbali del Consiglio e della Presidenza di ciascun ambito territoriale) facendone richiesta con domanda scritta e firmata al rispettivo Organo, il quale previo appuntamento ne consentirà l'esame personale, presso la propria sede. Per quanto riguarda il Libro Soci e il Libro Volontari, i soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

Art. 6 - Strutture e autonomia

Al CIF Nazionale, trattandosi di Associazione cui aderiscono associate in numero superiore a cinquecento, si applicano le relative norme di cui agli artt. 24 e 25 del CTS (D.lgs n. 117/2017).

Il CIF si struttura in CIF comunale, CIF provinciale o metropolitana, CIF regionale, CIF nazionale.

Ogni CIF:

- gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale, secondo le disposizioni del titolo III del presente Statuto;
- persegue e attua gli scopi e le finalità statutarie di cui all'art. 2 del presente Statuto, direttamente e avvalendosi degli strumenti e degli organismi di democrazia partecipativa previsti dal presente Statuto;
- si avvale, nella pluralità delle attività e delle scelte operative, di leggi e di normative che offrono strumenti e opportunità per la realizzazione dei propri fini istituzionali;
- si obbliga ad adottare e rispettare il presente statuto, con espressa autorizzazione per i singoli CIF che rivestano o intendano rivestire la qualifica di APS o ODV o di impresa sociale ad apportare le sole integrazioni necessarie al fine di ottenere l'iscrizione nella apposite Sezioni del R.U.N.T.S., una volta istituito, applicandosi, sino ad allora le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dalle iscrizioni nei rispettivi Registri, e precisamente:
 - inserendo nella denominazione il relativo acronimo APS o ODV o indicazione di impresa sociale;
 - precisando, nell'articolo relativo alle attività in oggetto (art.4):
 - = per le ODV, che l'attività sociale sia svolta in modo prevalente dai volontari e sia rivolta prevalentemente in favore di terzi non associati all'Ente;
 - = per le APS, che l'attività sociale sia svolta in modo prevalente dai volontari e sia rivolta in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi;
 - = per le imprese sociali altresì il rispetto della legge delega n.106 del 6 giugno 2016, espressamente richiamata all'art. 40 del CTS. D.lgs 112/2017 e il D.lgs 112/2017 e ss mm e ii.

Le dette modifiche dovranno essere adottate attraverso delibera dei rispettivi Consigli, ovvero per i CIF Comunali con numero di membri inferiori a 40 (quaranta) dalla assemblea, secondo i quorum previsti nel presente Statuto e Regolamento.

Il CIF nazionale garantisce il rispetto dei principi che qualificano il Centro Italiano Femminile, ne determinano l'identità e ne caratterizzano il ruolo e l'azione, definisce gli obiettivi e le linee programmatiche nazionali e ne verifica l'attuazione, promuove i rapporti tra tutti i CIF e ha competenza esclusiva su ogni questione di interesse generale, sulla tutela e l'uso del nome e dei segni distintivi.

Art. 7 - Costituzione di enti

Ogni CIF, per la realizzazione dei propri scopi e fini istituzionali o per il perseguimento di specifici interessi comunque connessi con lo scopo sociale, può promuovere la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica, purché siano coerenti con i principi ispiratori e le finalità del CIF.



Il Consiglio Nazionale amministra la qualificazione di della carta, il suo
dei nomi e del tipo del CIP, e provvede tutto il resto di amministrazione.

SEZIONE 1 - CIP COMUNALI

Art. 8 - CIP Comunale Definizione e competenza

Il CIP comunale esprime e rappresenta il settore normale dell'attività di
mura, le finalità associative. Stabi. nei rapporti di collaborazione
con istituzioni pubbliche e private; promuove e realizza attività di
coordinamento e iniziativa di carattere sociale, culturale e politico in
armonia con la linea programmatica nazionale, favorisce la formazione
della corrente, e la diffusione del CIP nei territori.

Art. 9 - Organi

Gli organi del CIP comunale sono:

a) Assemblea comunale;

b) Consiglio comunale, ora deliberante dall'assemblea;

c) Presidenza comunale.

Art. 10 - Assemblea comunale - composizione e compiti

In conformità a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del regolamento:

l'assemblea comunale è composta da membri del CIP comunali ed è convocata
dal primo presidente.

La lista di nomina di:

a) individuare le linee programmatiche e gli obiettivi dell'attività
comunale, comunale e quadriennale in armonia con le indicazioni nazionali
e le deliberazioni del Consiglio;

b) individuare il programma sociale e quadriennale delle iniziative di
servizio, di assistenza e di promozione della comunità, e se il primo
l'attuazione;

c) deliberare la forma più adatta del finanziamento del CIP comunale, di
conferma dell'art. 9 del regolamento.

d) eleggere ogni quattro anni il presidente, e ogni tempo, in caso
di vacanza per una delegata, il vice presidente, il vice presidente e
due vice presidenti e la presidenza comunale;

e) eleggere ogni quattro anni le rappresentanze nelle assemblee del
Consiglio provinciale e regionale secondo la struttura di potere, qualità
stabilite dal Consiglio nazionale, e tutto nel rispetto del vincolo di
distanza tra pari opportunità ed equità di tutti gli associati e
l'interesse della comunità sociale in senso dell'art. 25 comma 2 del
regolamento.

f) approvare la delibera comunale e provinciale d'adesione;

g) deliberare, in caso di necessità, di approvare e approvare la
costituzione di un consiglio comunale o regionale ogni quattro anni, le
competenze, la struttura rappresentativa delle presenti assemblee.

l'assemblea comunale in via ordinaria si riunisce tre volte l'anno,
qualora sia costituito il consiglio comunale; quattro volte l'anno in
caso di vacanza dello stesso. Inoltre si riunisce ogni volta che ne sia
necessaria o su terzo della maggioranza dei voti.

Per le deliberazioni di cui al capo IV dell'art. 25 del regolamento si
applicano le norme previste dall'art. 63 presente statuto.

Art. 11 - Consiglio comunale - composizione e compiti

Il Consiglio comunale, eletto dall'assemblea comunale di cui
nell'art. 10 lettera g), è composto da un terzo dei membri
l'approssimativa delle presenti; eletti secondo le modalità di



proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale in relazione al numero delle aderenti ed è organo deliberante, anche in conformità delle richiamati artt. 24 e 25 d.lgs. n. 117/2017, nell'ambito dell'assemblea riguardanti le lettere a) b) c) e d) dell'articolo precedente.

E' convocato dalla presidente comunale in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda.

Per le deliberazioni di cui al capo h) dell'art. 25 d.lgs n. 117/2017 si rimanda a quanto statuito dall'art. n. 69 presente statuto.

Art. 12 - Presidenza comunale - composizione e durata

La presidenza comunale eletta dall'Assemblea o dal consiglio comunale al suo interno è composta dalla presidente, dalla vice-presidente (o da due vice-presidenti) e da una a sei consiglieri; dura in carica quattro anni, si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che lo si ritenga necessario, e delibera a maggioranza.

Tutti i membri di presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione dei programmi e allo svolgimento delle attività.

La vice presidente sostituisce la presidente in caso di impedimento della stessa o quando abbia ricevuto esplicita delega.

Nella sua prima riunione, la presidente nomina tra le aderenti la tesoriere sulla base di una tematica proposta dall'assemblea o dal consiglio.

La tesoriere e la segretaria, se membri del consiglio, partecipano alle riunioni con diritto di voto.

Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla presidenza ad alcune aderenti, le quali dovranno riferire alla presidenza stessa.

Art. 13 - Presidenza comunale - Compiti

La presidenza comunale ha compiti esecutivi nei riguardi dell'Assemblea e, se costituito del Consiglio a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione; compie tutti gli atti di gestione necessari per il perseguimento dello scopo sociale.

Ha il compito di:

- a) dare esecuzione alle delibere dell'assemblea e, se costituito, del Consiglio comunale;
- b) predisporre il programma annuale e quadriennale degli obiettivi e delle attività;
- c) attuare iniziative di studio, di formazione e di presenza per l'attiva partecipazione delle aderenti alla vita associativa;
- d) sollecitare la presenza e la partecipazione delle giovani;
- e) predisporre una relazione annuale e quadriennale delle attività svolte, che sottopone all'assemblea;
- f) promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con altre realtà associative;
- g) curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità, l'utilizzazione dei beni del CIF, i rapporti con i terzi;
- h) redigere il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio.

In casi di estrema urgenza, adotta atti conservativi e provvede alla

soluzione dei particolari problemi di competenza dell'assemblea o se costituendo, nel consiglio, intervenendo gli stessi senza indugio per la verifica.

Art. 14 - Presidente comunale

Il presidente rappresenta il CIP comunale, gli orientamenti e le istanze della politica base presso l'opinione pubblica e la magistratura locale, convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria, il consiglio se costituito, e la presidenza consociata del CIP locale rappresentanza del CIP comunale e la firma sociale nel documento del partito nella cui qualità essa può rappresentare come e dove esso spintanze e impleare anche per agire o resistere in giudizio.

- SEZIONE II - CIP PROVINCIALE O METROPOLITANO

Art. 15 - CIP provinciale - definizione e competenza

Il CIP provinciale esercita in ambito provinciale l'identità, gli scopi, le finalità, l'attività, e attività, i rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private, promuove la costituzione del CIP comunali e la loro attività, offrendo sostegno, forma e organizzazione anche iniziative di carattere culturale, sociale e politico di influenza provinciale in armonia con le linee programmatiche nazionali.

Art. 16 - Organi

Sono organi del CIP provinciale:

a) il congresso provinciale;

b) il consiglio provinciale presieduto dal presidente;

c) il presidente provinciale.

Art. 17 - Congresso provinciale composizione e compiti

Il congresso provinciale è l'organo deliberante del CIP provinciale, esercita la funzione programmatica nazionale, è composto dalle sezioni provinciali e dalle rappresentanze delle aderenti alleanze e associazioni nazionali.

Esso ha per compiti:

a) individuare gli obiettivi ed il programma delle attività annuali e triennali, annuali e di influenza provinciale e verificare l'attuazione;

b) eleggere al suo interno la rappresentanza delle aderenti e delle sezioni provinciali comunali al congresso nazionale, secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale, nel rispetto dei principi di democrazia, dell'opportunità, dell'equilibrio e di elettività che si applicano anche al CIP provinciale; 25 % della

c) eleggere, nel CIP provinciale, tre uomini e tre donne per formare i componenti del Consiglio provinciale, uno dei quali rappresentante delle giovani aderenti.

In attuazione del Consiglio provinciale ha inoltre i compiti indicati all'art. 18 lettera a) b) c) d) e) f).

Il Congresso provinciale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, qualora sia convocato il consiglio provinciale, quattro volte in ordinaria, una straordinaria, e si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità o una richiesta della maggioranza dei comitati.

Art. 18 - Consiglio provinciale: composizione e compiti

In conformità di quanto previsto dagli artt. 21 e 25 del regolamento.

Il Consiglio provinciale eletto dal Congresso provinciale si forma nel 1971. Il numero di componenti è composto da un numero di membri

(rappresentanti delle aderenti elette nelle assemblee comunali, rappresentanti delle Presidenti Comunali della Provincia, elette Congresso Provinciale) eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale ed è organo deliberante nell'ambito delle scelte del Congresso.

Ha il compito di:

- a) eleggere ogni quattro anni tra i propri membri la presidente, la vicepresidente (o due vicepresidenti) e la presidenza provinciale;
- b) promuovere la costituzione dei CIF comunali affiancandone l'azione anche attraverso iniziative a carattere provinciale;
- c) deliberare le forme più idonee di funzionamento del CIF provinciale, di cui alla Sezione V del presente Titolo;
- d) promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con altre realtà associative;
- e) convocare annualmente e, ogni qualvolta un terzo dei CIF comunali lo richieda, il congresso provinciale;
- f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale d'esercizio.

È convocato dalla Presidente provinciale in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda.

Per le deliberazioni di cui al capo h) dell'art.25 d.lgs n.117/2017 si rimanda a quanto statuito dall'art.n.69 presente statuto.

Art 19 - Presidenza provinciale - composizione e durata

La presidenza provinciale è composta dalla presidente, dalla vice-presidente (o da due vice-presidenti) e da una a sei consiglieri; dura in carica quattro anni e si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che lo si ritenga necessario, e delibera a maggioranza. Tutti i membri della presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione dei programmi e allo svolgimento delle attività.

La vice presidente sostituisce la presidente in caso di impedimento della stessa o quando abbia ricevuto esplicita delega.

Nella sua prima riunione la presidente nomina tra le aderenti la tesoriera sulla base di una terna proposta dal congresso o dal consiglio. La presidente nomina altresì tra le aderenti la segretaria.

La tesoriera e la segretaria, se membri del consiglio, partecipano alle riunioni con diritto di voto.

Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla presidenza ad alcune aderenti le quali dovranno riferire alla presidenza stessa.

Art. 20 - Presidenza provinciale

La presidenza provinciale è organo esecutivo nei riguardi del Congresso provinciale e del Consiglio provinciale a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e compie tutti gli atti di gestione per il perseguimento dello scopo associativo.

Ha il compito di:

- a) dare esecuzione alle delibere del congresso e se costituito del consiglio provinciale;
- b) predisporre il programma annuale e quadriennale degli obiettivi e delle iniziative provinciali in armonia con le linee programmatiche nazionali e le sollecitazioni della storia;



di offrire e consulenza al CIP comunale;

di preparare al congresso la forma più idonea di un documento dell'organico per una associazione provinciale, di cui alla Sezione 9 del presente articolo;

di tenere l'amministrazione e la legge della grandifolia, la razionalizzazione dei beni del CIP provinciale, i rapporti con i terzi;

di predisporre la relazione annuale e quadriennale delle attività svolte nell'ambito provinciale che anticamente al congresso e successivamente inviata al CIP nazionale;

di redigere il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio;

In caso di estrema urgenza, adempimento conservativi e provvede alla soluzione dei particolari problemi di competenza del congresso provinciale, che emette senza indugio per la ratifica;

Art. 21 - Presidente provinciale

Il presidente presiede il CIP provinciale, gli organizza e lo dirige, tiene tutta l'attività che presiede l'operato pubblico e le istituzioni provinciali: presiede il congresso ordinario e straordinario, il consiglio e la presidenza provinciale; ha la legale rappresentanza del CIP provinciale, e la firma sociale nei contratti del CIP e nella sua qualità, può però anche rappresentare, senza o illimitare, qualunque o funzione delegata per agire o rispondere in quel caso.

- SEZIONE III - CIP REGIONALI

Art. 22 CIP regionale - definizione e competenza

Il CIP regionale esprime in ambito regionale l'identità, gli usi, le finalità associative. Stabilisce l'indirizzo di politica sociale, tra istituzioni pubbliche e private, mediante l'attività associativa di competenza regionale, promuove e sostiene iniziative di sviluppo sociale, culturale e politico in armonia con la linea programmatica nazionale.

Assicura il raccordo tra il CIP nazionale e i CIP operanti nella regione, e tra questi e le istituzioni, dalle attività di studio, di informazione e di appoggio, e di iniziative in particolare, in favore dei CIP in rapporto con la Regione. Nella provincia per cui è costituito un CIP provinciale o per mezzo la costituzione dei CIP comunali.

Art. 23 - Organi

Sono organi del CIP regionali:

- a) Congresso regionale;
- b) Consiglio regionale;
- c) Presidenza regionale.

Art. 24 Congresso regionale: composizione e compiti

Il congresso regionale è l'organo deliberante del CIP regionale nell'ambito delle linee programmatiche nazionali, ed è composto dalle presidenze provinciali, dalle presidenze comunali e dalle rappresentanze operanti e eletti nelle assemblee comunali.

Il compito di:

- a) approvare gli statuti e le linee programmatiche annuali e quadriennali di rilevanza regionale;
- b) approvare il programma quadriennale delle iniziative e verificare l'attuazione;
- c) eleggere ogni quattro anni ad uno o più i membri del consiglio



regionale tra cui una rappresentante delle giovani aderenti.

Si riunisce in via ordinaria una volta l'anno o quando lo ritenga necessario la presidenza o lo richieda un terzo delle componenti.

Art. 25 Consiglio regionale composizione e compiti

In conformità di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del d.lgs n.117/17: Il consiglio regionale è organo deliberante nell'ambito delle linee programmatiche definite dal congresso regionale e svolge attività di servizio e di sollecitazione nei riguardi dei CIF operanti nella regione. È composto dalle presidenti provinciali, dalle rappresentanti delle presidenti comunali e dalle rappresentanti delle aderenti, secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale.

Ha il compito di:

- a) definire le iniziative regionali nell'ambito delle linee programmatiche nazionali;
- b) attuare iniziative di formazione, di dialogo, di collaborazione e confronto tra i CIF e le istituzioni pubbliche e private;
- c) deliberare le forme più idonee di funzionamento dell'organizzazione del CIF regionale, di cui alla Sezione V del presente Titolo;
- d) promuovere in assenza di un CIF provinciale la costituzione dei CIF comunali della provincia coordinandone le attività;
- e) eleggere tra i propri membri ogni quattro anni, e in ogni tempo in caso di vacanza per qualsiasi motivo, la presidente regionale, anche quale componente nel Consiglio nazionale, una o due vice presidenti, e la presidenza regionale;
- f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio.

Il Consiglio regionale della regione autonoma Valle d'Aosta ha i compiti e le competenze proprie dei CIF provinciali.

Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni volta che sia necessario o un terzo delle componenti lo richieda.

Per le deliberazioni di cui al capo h) dell'art.25 d.lgs n.117/2017 si rimanda a quanto statuito dall'art.n.69 presente statuto.

Art. 26 Presidenza regionale - composizione

La presidenza regionale è composta dalla presidente, dalla vice-presidente (o da due vice-presidenti) e da una a sei consiglieri; dura in carica quattro anni, si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che lo si ritenga necessario, e delibera a maggioranza. Tutti i membri della presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione dei programmi e allo svolgimento delle attività.

La vice presidente sostituisce la presidente in caso di impedimento della stessa o quando abbia ricevuto esplicita delega.

Nella sua prima riunione, la presidente nomina tra le aderenti la tesoriera, sulla base di una terna proposta dal consiglio.

La presidente nomina altresì tra le aderenti la segretaria.

La tesoriera e la segreteria, se membri del consiglio, partecipano alle riunioni con diritto di voto.

Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla presidenza ad alcune aderenti, le quali dovranno riferire alla presidenza stessa.

Art. 27 - Presidenza regionale compiti

La presidenza regionale è organo esecutivo nei riguardi del Congresso e del consiglio regionale a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e compie tutti gli atti di gestione per il perseguimento dello scopo associativo.

Ha il compito di:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni del congresso e del consiglio regionale;
- b) predisporre la relazione annuale e quadriennale delle attività svolte, che sottopone al consiglio e al Congresso;
- c) offrire consulenza ai CIF operanti nella regione;
- d) curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità, l'utilizzazione dei beni del CIF regionale, redigere il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio da sottoporre al Consiglio regionale.

In casi di particolare urgenza, adotta atti conservativi e provvede alla soluzione di problemi di competenza del consiglio regionale, convocandolo senza indugio per la ratifica.

Art. 28 - Presidente regionale

La presidenza regionale rappresenta il CIF regionale, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni regionali; convoca il congresso ordinario e straordinario, il consiglio e la presidenza regionale; ha la legale rappresentanza del CIF regionale e la firma nei confronti di terzi; nella sua qualità essa può anche riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.

- SEZIONE IV CIF NAZIONALE

Art. 29 CIF Nazionale - Definizione e competenza

Il CIF nazionale esprime e rappresenta in ambito nazionale l'identità, gli scopi, le finalità associative, ne tutela il nome e i segni distintivi, promuove, fatta salva l'autonomia economica e giuridica di ogni CIF, il perseguimento degli scopi statutari, attua iniziative di studio, di presenza e di formazione. Ha rapporti con enti e istituzioni pubbliche e private, anche europee e internazionali.

Art. 30 - Organi

Sono organi del CIF nazionale:

- a) Congresso nazionale;
- b) Consiglio Nazionale;
- c) Presidenza nazionale.

Art. 31 - Congresso nazionale - composizione

Il congresso nazionale è il massimo organo deliberante del CIF ed è composto dalle:

- a) presidenti regionali;
- b) presidenti provinciali;
- c) rappresentanti delle aderenti e delle presidenti comunali elette nei congressi provinciali.

Art. 32 - Congresso nazionale - compiti

Il congresso nazionale si riunisce ogni quattro anni in via ordinaria e ogni qualvolta il Consiglio Nazionale o un terzo delle componenti lo ritenga necessario, per:

- a) individuare obiettivi e priorità per l'attività associativa stabilendo gli orientamenti generali;
- b) verificare l'attuazione delle linee programmatiche e del lavoro.



svolto;

c) eleggere i membri del Consiglio Nazionale;

d) eleggere il Collegio dei probiviri.

In via straordinaria si riunisce in ogni tempo per assumere le deliberazioni di cui ai successivi articoli 69 e 70.

Art. 33 - Consiglio Nazionale - composizione

In conformità di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 117/2017

Il Consiglio Nazionale è organo deliberante nell'ambito delle attività programmatiche stabilite dal congresso, ed è altresì organo di coordinamento, di servizio e di sollecitazione nei confronti del CIF. Esso è composto nel numero e secondo un criterio di rappresentatività a norma del seguente art. 34 lettera o) dalle:

- a) presidenti regionali;
- b) rappresentanti delle presidenti provinciali;
- c) rappresentanti delle presidenti comunali;
- d) rappresentanti delle aderenti.

Art. 34 Consiglio nazionale - compiti e durata

Il Consiglio Nazionale dura in carica quattro anni, si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno e tutte le volte che la presidente-nazionale lo ritenga necessario o almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.

Ha il compito di:

- a) eleggere fra i propri membri la presidente nazionale, una o due vice presidenti e un numero di consigliere da tre a nove;
- b) programmare e diffondere le linee annuali e quadriennali dell'attività associativa;
- c) promuovere iniziative di studio, di formazione e di presenza in coerenza con le scelte congressuali e le sollecitazioni della storia;
- d) sostenere e coordinare l'attività dei CIF affinché sia coerente con le scelte del congresso nazionale;
- e) promuovere dialogo e collaborazione con istituzioni pubbliche e private;
- f) deliberare le forme più idonee di funzionamento dell'organizzazione del CIF nazionale di cui alla Sezione V del presente Titolo;
- g) autorizzare la costituzione di enti di cui all'art. 7;
- h) approvare i documenti normativi di cui all'art. 40;
- i) approvare il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio;
- l) autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione, quali atti costitutivi, modificativi o traslativi del diritto di proprietà o di altri diritti reali immobiliari, accettazione di donazioni, eredità o legati, costituzioni di garanzie reali, locazioni ultranovennali, acquisto e cessione di quote sociali, mutui o prestiti qualunque ne sia il valore e simili;
- m) autorizzare la presidente nazionale ad agire o a resistere in giudizio;
- n) stabilire il numero e i criteri di rappresentatività democratica per la composizione degli organismi previsti dal presente Statuto.

Per le deliberazioni di cui al capo h) dell'art.25 d.lgs n.117/2017 si rimanda a quanto statuito dall'art.n.69 presente statuto.

Art. 35 - Presidenza nazionale - composizione

La presidenza nazionale è composta dalla presidente, da una o due



vice-presidenti e da un numero di consiglieri che va da tre a nove, con un rimpiego quattro anni e si rinnova la volta ordinata una volta al mese e una volta che la presidenza nazionale ha cinque membri e tre terzi ne è composta la presidenza e tre terzi maggioranza.

Tutti i membri della presidenza nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti collaborano all'attuazione del programma e alla realizzazione delle attività.

Dopo vice-presidente e assistente la presidenza in caso di impedimento da la stessa o quando abbia ricevuto assente la delega.

Nella sua prima riunione, la presidenza nomina tra la presidenza la presidenza sulla base di una prima proposta di consiglio.

La presidenza nomina altresì tra la presidenza la segreteria.

La presidenza e la segreteria, se membri del consiglio, partecipano a tutti i suoi atti di voto.

Per i compiti perenni previsti di volta in volta affidati dalla presidenza ad alcuni aderenti, la quale dispone di risorse e di attività propria.

Art. 36 - Presidenza nazionale - compiti

La presidenza nazionale è sempre esecutivo nazionale, nel suo proprio territorio e nel rispetto del proprio quadro di atti e poteri, che comporta compiti esecutivi e compiti tutti gli atti in gestione per la conseguimento delle scopie associative.

Re il compito di:

di dare attuazione al programma e alle iniziative decise dalla presidenza;

di sostenere l'attività di servizio;

di dare consulenza al CIL, con l'assistenza, in ordine a parti colate servizi e attività;

di dare relazioni con i membri della attività sociale del CIL nazionale di congressi nazionali;

di redigere, ogni quattro anni, anche sulla base delle attività del CIL trisettoriale, una relazione delle attività svolte in ordine nazionale da presentare al congresso nazionale;

di curare l'attuazione delle iniziative e delle attività della presidenza, dell'attuazione dei beni del CIL nazionale, e rapporti con i servizi;

di redigere il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio.

In caso di estrema urgenza anche altri consuntivi e preventivi alla presidenza di partito o problemi di competenza del Consiglio nazionale, che vengono senza indugio per la presidenza.

Art. 37 - Presidente nazionale

La presidenza nazionale rappresenta, presso l'opinione pubblica e le istituzioni nei diversi ambiti territoriali, il CIL nazionale e assiste e dà posizioni consultative secondo gli orientamenti e le iniziative della base, ovvero il congresso nazionale e straordinario, il consiglio e la presidenza nazionale nella legale rappresentanza del CIL nazionale e in tutti i confronti di tutti nella sua attività, anche per anche per essere sempre e regolarmente quindici e conferire mandato per ogni attività di gestione e gestione.

- SEZIONE V - FORME ORGANIZZATIVE

Art. 38 - Funzionamento dell'organizzazione

Alla luce di tale attuazione agli obiettivi individuati dalla presidenza



e dai consigli, il CIF può prevedere le seguenti forme di funzionamento dell'organizzazione:

- a) gruppo di base;
- b) gruppo per interventi specifici;
- c) coordinamenti.

Art. 39 - Gruppo di base - definizione e finalità

Forma primaria di aggregazione è il gruppo di base formato ad iniziativa delle aderenti allo scopo di dar vita su un determinato territorio al CIF comunale, oppure per iniziativa del CIF comunale stesso, allo scopo di promuovere l'attività associativa in particolari realtà locali (quartieri, circoscrizioni, e simili).

Art. 40 - Gruppo per Interventi specifici - definizione e finalità

Possano costituirsi con il riconoscimento della struttura territorialmente competente, gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di particolari servizi o attività, che abbiano come punto di riferimento le finalità del CIF e che scelgano di operare secondo le linee indicate anche in documenti normativi approvati dal Consiglio Nazionale.

Art. 41 - Coordinamenti - definizione

Per coordinare e promuovere particolari settori di attività, svolte anche attraverso enti di cui all'art. 7, con delibera dei rispettivi consigli o assemblee, possono essere costituiti Coordinamenti provinciali, regionali o nazionali, che esprimono una rappresentanza negli organismi associativi di riferimento.

In ogni ambito territoriale possono costituirsi gruppi o coordinamenti di giovani aderenti, che si propongono di operare per la propria formazione e per contribuire allo studio delle problematiche inerenti alla condizione giovanile.

- SEZIONE VI - STUDIO - FORMAZIONE COMUNICAZIONE

Art. 42 - Formazione spirituale e studio

Il CIF, in tutti gli ambiti territoriali, promuove attraverso specifici momenti di riflessione, di ricerca e di confronto la formazione delle proprie aderenti sotto il profilo spirituale e culturale, per contribuire allo sviluppo integrale delle persone e perché ogni attività sia caratterizzata dai principi cui l'Associazione si ispira e da rapporti di solidarietà e di condivisione.

Il CIF nazionale promuove e organizza un Centro studi per l'attività di studio e di ricerca.

Art. 43 - Consulente ecclesiastico

In tutti i CIF è presente un consulente ecclesiastico nominato, d'intesa con la rispettiva presidenza, dalla competente autorità ecclesiastica, con il compito di sostenere, alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, l'impegno di autentica laicità cristiana delle aderenti.

Il consulente ecclesiastico partecipa ai momenti salienti della vita associativa.

Art. 44 - Consulenti ed esperti

Per l'approfondimento di particolari tematiche oggetto di studio e di ricerca, ciascuna presidenza può proporre ai consigli o alle assemblee la nomina di esperti esterni di comprovata professionalità e competenza anche non aderenti, che partecipano ai lavori del rispettivo organo e

inoltre, alle questioni per le quali sono stati invitati.

Art. 45 - Comunicazione e Archivio Storico

Il CIP nazionale pubblica come organo di stampa e invia a tutta la corrente la rivista "Consiglio e Spiontino".

La testata può essere rivista con la firma del Consiglio nazionale.

Il direttore editoriale è la presidenza nazionale.

Il direttore responsabile è nominato dal Consiglio Nazionale tra i giornalisti aderenti all'Alta, dove in nessun caso non è più stato ricambiato.

Il CIP nazionale favorisce, a livello d'informazione e di comunicazione tra i vari CIP, anche attraverso i più opportuni strumenti della comunicazione sociale.

Il CIP nazionale cura, inoltre, l'archivio nazionale che raccoglie tutti i documenti e fotografici sulla storia e l'attività del CIP dalle sue origini, compresi tutti gli Archivi che a livello locale sono stati organizzati dalle rispettive federazioni. Archivi che sono patrimonio comune.

- SEZIONE VII - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 46 - Convocazioni Straordinarie e Ordinarie

Le Assemblies e i consigli comunali, provinciali, regionali e nazionali sono convocati in via straordinaria secondo la propria legislazione o di diritto 1/3 (un terzo) del numero dei componenti, per i seguenti motivi:

a) alterazione o compromissione di tutti o di alcune parti del patrimonio, beni mobili ed immobiliari, diritti di proprietà o di altri diritti reali immobiliari, assegnazione di crediti, titoli e locati, costituzioni di garanzie reali, concessioni e rimborsamenti, acquisto e cessione di quote sociali, mutui o prestiti contrattati nei limiti di valore e simili;

b) deliberare la modificazione di tutti o di alcuni articoli dello Statuto.

Le assemblies ed i consigli comunali, provinciali, regionali e nazionali sono convocati in via ordinaria secondo la modalità sopra indicate nella rispettiva sezione.

Art. 47 - Validità delle assemblies - Quorum Costitutivo

Per la validità delle assemblies, dei consigli e dei congressi, in sede ordinaria, si richiede la presenza della metà più uno delle aventi diritto. In prima convocazione, è di 1/3 (un terzo) in seconda convocazione.

In sede straordinaria, si richiede la presenza del 1/3 (un terzo) degli aventi diritto, così come per la modifica o l'approvazione dello Statuto e del Regolamento o per la modificazione degli statuti dei Gruppi speciali, in conformità dell'art. 49 del presente Statuto.

Esigendo la presenza del 1/3 più quarto degli aventi diritto per la validità delle riunioni del CIP.

Art. 48 - Validità delle decisioni - Quorum deliberativo

Le decisioni sono sempre prese a maggioranza delle presenze, salvo seconda quanto previsto all'art. 39 del Regolamento.

Ogni qual volta si procede ad elezioni, tutti i titolari in carica che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

La stessa vale per l'elezione della testata dell'abito della forma proposta da parte delle assemblies e dei consigli. La maggioranza



richiesta è di due terzi (2/3) in caso di deliberazioni straordinarie per l'approvazione di statuti e di regolamenti e per decisioni relative alla previsione dell'art.46 del presente Statuto.

In caso di scioglimento dei singoli CIF è necessario il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti aventi diritto.

Art. 49 - Documentazione e Libri sociali

La segretaria di ogni CIF redige il verbale dei Congressi, delle Assemblee, dei Consigli e delle Presidenze, con data certa, su appositi libri numerati in ogni pagina e vidimati, se richiesto dalla legislazione vigente, che devono essere conservati agli atti del singolo CIF.

Nel verbale verranno riportate, insieme all'ordine del giorno, la sintesi della discussione, la dichiarazione di chi lo richiama e le relative deliberazioni assunte.

Al termine, il verbale è sottoscritto dalla segretaria e dalla presidente, che ne curerà la pubblicità secondo i modi e le forme stabilite.

Qualora, per comprovate ragioni organizzative, sia effettuata la registrazione, la segretaria redige contestualmente un verbale abbreviato, nel quale si dà atto del mezzo tecnico utilizzato; al termine è sottoscritto dalla segretaria e dalla presidente.

Entro i quindici giorni successivi, la segretaria provvederà a redigere il verbale sintetico ai sensi del secondo comma, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi.

Le registrazioni saranno custodite agli atti del singolo CIF.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali previsti dagli artt. 15 e 17 del D.lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore:

Libro delle associate;

Libro dei volontari;

Libro dei verbali del Congresso di ciascun ambito territoriale;

Libro dei verbali dell'Assemblea di ciascun ambito territoriale;

Libro dei verbali del Consiglio di ciascun ambito territoriale;

Libro dei verbali della Presidenza di ciascun ambito territoriale;

L'associazione terrà, nell'ambito di ciascun ambito territoriale, i propri libri sociali, sopra indicati, anche in riferimento a quanto indicato al precedente art.5.

Qualora l'Associazione si avvalga di volontari nello svolgimento della propria attività in modo non occasionale sarà tenuta alla adozione di apposito Registro per ambito territoriale, su cui verranno iscritti i volontari.

Art. 50 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 51 - Durata del mandato della Presidente

La presidente di ciascun CIF dura in carica quattro anni e può essere riconfermata solo per un ulteriore quadriennio.

Art. 52 - Incompatibilità di cariche elettive

La carica di presidente nazionale, nonché di membro della presidenza nazionale è incompatibile con incarichi di Governo, con il mandato parlamentare, nonché con cariche in partiti politici o sindacati; è altresì incompatibile con incarichi di presidenza in altre associazioni.

La carica di presidente nazionale, regionale, provinciale e comunale, è

incompatibile con cariche elettive in enti locali territoriali di pari livello, e con cariche nei partiti politici, sindacati o in altre associazioni; è altresì incompatibile con la carica di presidente CIF in altro ambito territoriale.

Art. 53 - Incompatibilità dei rapporti di lavoro e relativi obblighi

In tutti i CIF il rapporto di lavoro dipendente è incompatibile con le cariche associative; in caso di elezione la dipendente dovrà optare tra il rapporto di lavoro e la carica.

Qualora a rivestire cariche del CIF vengano elette persone per le quali dallo Statuto è sancita l'incompatibilità, esse devono dimettersi dall'uno o dall'altro incarico entro 15 (quindici) giorni.

In caso di mancata dimissione entro detto termine, il membro eletto decadrà automaticamente dalla carica ricoperta nel CIF. In caso di incompatibilità tra due cariche in diversi CIF, decadrà da quella relativa al CIF di minore ambito territoriale.

Art. 54 - Decadenza e revoca

I membri delle presidenze e dei consigli dei vari CIF, che senza darne giustificazione scritta non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono dall'incarico.

L'assemblea del CIF comunale, il congresso o il consiglio provinciale, il consiglio regionale e nazionale, possono dichiarare la decadenza della rispettiva presidente o membro della presidenza qualora, oltre al caso precedente, versi in situazione di incompatibilità a norma degli artt. 52 e 53; o deliberarne la revoca per gravi e comprovati motivi.

La decadenza e la revoca sono approvate con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei rispettivi organi.

Art. 55 - Sostituzioni

Ogni carica elettiva dura sino alla naturale scadenza dell'organo e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.

In caso di cessazione, prima del termine dalla carica assunta in forza di elezioni primarie, subentrerà prima delle non elette, fermo restando che l'incarico dura fino alla naturale scadenza dell'organo.

Per la sostituzione dei membri di presidenza si procederà a nuove elezioni.

Qualora la cessazione dalla carica interessi più di un terzo delle componenti di un organo, tenuto conto anche delle sostituzioni precedentemente effettuate, si procederà a nuove elezioni.

Art. 56 - Gestione straordinaria

In caso di prolungata vacanza per qualsiasi ragione degli organi collegiali dei singoli CIF provinciali e regionali, il Consiglio Nazionale provvederà a nominare una reggente, affiancata eventualmente da un comitato di reggenza, che assicuri la continuità dell'attività e che resterà in carica per un anno con l'obbligo di convocare entro tale termine il rispettivo organo elettivo per la ricostituzione degli organi.

In caso di assenza degli organi collegiali comunali, fermo restando il potere del Consiglio Nazionale di valutare la situazione di vacanza ed eventualmente di intervenire nominando la reggente, la nomina del reggente spetterà al consiglio provinciale in accordo con il Consiglio regionale e nazionale.

In caso di comprovate ragioni, la reggenza può essere rinnovata per un altro anno.



- TITOLO III - AUTONOMIA GIURIDICA E FUNZIONI UNITARIE (Artt. 57-62)

Art. 57 - Autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale

Ciascun CIF, comunale, provinciale, regionale o nazionale, nel quadro dei principi fissati dal presente Statuto e per le finalità che caratterizzano l'azione del CIF nei vari ambiti territoriali:

- a) gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa e contabile;
- b) può essere titolare di beni, mobili e immobili;
- c) può essere parte di qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, con i terzi;
- d) stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali;
- e) può agire, intervenire o resistere in giudizio innanzi ad ogni autorità civile penale o amministrativa a tutela del CIF o degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dal CIF, e intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed eventuali sue modifiche.

Ciascun CIF, nello svolgimento della propria attività attuata attraverso i rispettivi organi, non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario gli altri CIF, maggiore o minore che sia il loro ambito di incidenza territoriale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano a ciascun CIF, comunale, provinciale e regionale, nonché al CIF nazionale, anche in sede di rapporti reciproci, le norme di cui agli artt. 36 e segg. cod. civ. e quelle di cui al Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm. e ii.).

Potranno godere altresì di autonomia amministrativa ed economico-finanziaria anche i coordinamenti nazionali e regionali ed i gruppi per interventi specifici, qualora questo sia previsto negli specifici documenti normativi deliberati dal CIF, che ne ha promosso la costituzione, e approvati dal Consiglio.

Art. 58 - Divieto di intestazione di beni a persone fisiche

Non sono ammesse intestazioni a persone fisiche di beni mobili e immobili appartenenti al CIF.

Ogni trascrizione, iscrizione o annotamento in pubblici registri di beni mobili o immobili dovrà essere effettuata a favore o contro il singolo CIF.

Art. 59 - Entrate ed altri mezzi finanziari

Ogni CIF trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività dalle quote e dai contributi delle aderenti, da eredità, donazioni e legati, contributi pubblici nazionali ed internazionali, erogazioni liberali e contributi privati, contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi, da finanziamenti per servizi resi, da proventi derivanti da attività da esso gestite o controllate, da entrate di carattere patrimoniale, da ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali del Centro Italiano Femminile.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento





criteri di legittimità, di trasparenza, di economicità e di fine di garantire il rispetto delle finalità istituzionali, ciascun CIF comunale, provinciale, regionale o nazionale nei casi previsti dalle leggi vigenti. Nel caso in cui l'associazione abbia un patrimonio maggiore di Euro 1.100.000 (unmilionecentomila) o entrate maggiori di Euro 2.200.000 (duemilioniduecentomila) nominerà un revisore o un collegio di revisori dei conti, iscritti nell'apposito albo, cui spetta di verificare la regolare formazione e tenuta dei bilanci, dell'amministrazione e della contabilità da parte della presidenza e degli organi esecutivi dei singoli CIF.

Al revisore o al collegio dei revisori è fatto obbligo di denunciare ogni eventuale omissione o manchevolezza riscontrata, sia al consiglio dei rispettivi CIF, sia al Consiglio Nazionale.

Art. 65 - Funzioni di controllo successivo

Ribadita l'autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria dei singoli CIF, spetta al Consiglio Nazionale un generale potere di controllo successivo sulla legittimità formale degli atti compiuti, a livello deliberativo ed esecutivo, dai singoli CIF locali, al fine di vagliarne la rispondenza allo scopo ed alle finalità istituzionali, anche a tutela del buon nome del CIF.

Il Consiglio Nazionale può in ogni tempo eseguire ispezioni, verifiche e controlli, sia periodici a mezzo di propri delegati o di esperti espressamente incaricati, sia straordinari a seguito delle denunce del revisore, di ogni singolo componente degli organi o di ogni aderente.

Ove il Consiglio Nazionale, effettuati gli accertamenti necessari, riscontri manchevolezze, irregolarità, violazioni delle norme di legge o dello Statuto, ovvero accerti che sono stati posti in essere atti idonei a ledere il buon nome del CIF o a conculcarne i principi ispiratori, potrà procedere disciplinarmente a norma dell'articolo seguente nei confronti delle aderenti o dei CIF cui siano imputabili i fatti.

Art. 66 - Potere disciplinare

Il Consiglio Nazionale ha il potere di procedere disciplinarmente nei confronti di ciascuna aderente che, con la propria condotta, ponga in essere comportamenti o atti che violino le norme dello Statuto o siano in contrasto con i principi, gli scopi e le finalità dell'associazione.

Le sanzioni disciplinari sono: il richiamo, la censura, la sospensione, l'espulsione.

Le sanzioni sono irrogate con provvedimento motivato garantendo il legittimo contraddittorio e il diritto di difesa.

Art. 67 - Inibizione dell'uso del nome e dei segni distintivi

Il Consiglio Nazionale, in presenza di accertati gravi fatti e garantito il diritto di difesa ed il contraddittorio, può con provvedimento motivato inibire a ciascun CIF comunale, provinciale o regionale, ai gruppi o ai coordinamenti o agli enti di cui all'art. 7 dello Statuto, l'utilizzo del nome e dei segni distintivi del CIF per ogni ulteriore attività, comunque svolta e da chiunque effettuata secondo il procedimento disciplinato nel regolamento.

Art. 68 - Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è costituito da cinque membri effettivi e tre supplenti eletti ogni quattro anni dal Congresso nazionale tra le aderenti al CIF di comprovata esperienza.

Al collegio sono devolute tutte le controversie che dovessero insorgere tra le aderenti tra queste si trova l'associazione o i suoi organi, tra le componenti degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica secondo equità ed esprime pareri motivati.

TITOLO V - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

(Artt. 69-71)

Art. 69 - Scioglimento dei singoli CIF

Ogni CIF si scioglie con deliberazione del rispettivo Congresso o Assemblea, validamente costituiti con la presenza di almeno tre quarti delle aventi diritto ed il voto favorevole dei quattro quinti degli associati.

L'organo deliberante nominerà il liquidatore, ne delibererà i poteri e devolverà il patrimonio ad altro Ente del terzo Settore, secondo quanto infra indicato, fermo il rispetto di quanto stabilito all'art. 9 del CTS in relazione al previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Ferma la responsabilità del CIF disciolto e dei suoi rappresentanti per gli atti compiuti, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione di un singolo CIF comunale, provinciale o regionale, i beni di questo, ove non sia stato deliberato il trasferimento ad un altro CIF della medesima regione, vengono devoluti al CIF di ambito territoriale più ampio.

In caso di scioglimento del CIF Nazionale e di tutte le articolazioni territoriali, il patrimonio residuo sarà devoluto, dopo la liquidazione, ove non sia stato deliberato il trasferimento ad altro ente di emanazione del CIF di carattere territoriale o nazionale, al Centro Italiano Femminile per i servizi assistenziali, sociali e di addestramento professionale, ad altro ente che custodirà l'Archivio storico nazionale o comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità analoghi a quelli del CIF, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 70 - Obbligatorietà dello Statuto

Il presente Statuto ha vigore su tutto il territorio nazionale ed è obbligatorio per tutti i CIF locali.

Ogni questione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione dello Statuto è rimessa al giudizio del Collegio dei probiviri.

Ogni modifica dello Statuto o dello scopo o finalità associativa è deliberata dal Congresso nazionale convocato, in via straordinaria dalla Presidente nazionale, previa conforme deliberazione del Consiglio Nazionale o su richiesta dei due terzi dei membri del Congresso stesso.

Norma transitoria

Al fine di poter ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, il rappresentante legale dell'Ente, non appena istituito e divenuto operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) provvederanno a richiedere la iscrizione dell'Ente presso tale Registro.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si intendono applicabili il codice civile, le norme di legge vigenti in materia di Associazioni e di Enti del terzo Settore, a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Le clausole del presente Statuto che presuppongono l'acquisizione della qualifica di Ente del terzo Settore, sono efficaci subordinatamente all'iscrizione dell'associazione nel RUNTS.



Si autorizza il Consiglio Nazionale ad apportare ulteriori successive disposizioni attuative.

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data d'iscrizione allo stesso Registro. Le clausole previste nel presente Statuto non compatibili con il Decreto legislativo 117/2017 cesseranno di avere efficacia a far data dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 dello stesso Decreto.

REGOLAMENTO

- TITOLO I -

NATURA E FINALITA' DEL CIF artt. 1-2-3-4-5

Art. 1. Denominazione e Natura

Fermo tutto quanto indicato nello Statuto, il Centro Italiano Femminile è una associazione di donne, liberamente costituita e formalizzata con atto notarile, dotata di uno statuto valido per tutte le realtà territoriali.

Il CIF non persegue fini di lucro, si avvale dell'attività personale, libera, volontaria, gratuita delle aderenti.

Opera in campo civile, sociale e culturale per promuovere in rapporto con le istituzioni, il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza della donna e la sua partecipazione alla vita democratica.

E' soggetto autonomo rispetto ai partiti politici e a qualsiasi altro movimento, istituzione pubblica e privata, svolge azione di presenza di partecipazione, di proposta e di pressione nei confronti delle istituzioni e della pubblica opinione.

Art.2. Adesione

Possono aderire al CIF tutte le donne che ne condividono l'ispirazione, gli scopi e le finalità.

La qualità di aderente è comprovata unicamente dalla carta d'adesione, che è personale e non cedibile ed è subordinata al versamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio nazionale.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta la decadenza dalla qualità di aderente.

L'adesione si rinnova salvo espressa rinuncia da parte dell'interessata o revoca motivata da parte del CIF nazionale, sentito il parere del CIF di appartenenza.

Ogni aderente ha diritto di voto attivo e passivo.

Hanno diritto di voto tutte coloro che sono iscritte al momento della convocazione.

Art.3. Domanda di Adesione

La domanda di adesione, redatta per iscritto, dovrà contenere le generalità, i recapiti postali ed elettronici dell'aspirante.

Con la sottoscrizione, l'aspirante dichiara di conoscere lo Statuto e il Regolamento del CIF, di condividere l'ispirazione, gli scopi e le finalità, e di voler contribuire con il proprio impegno a realizzarli partecipando alla vita e alle attività associative. Dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati e di autorizzare espressamente il CIF a trattarli in conformità con le disposizioni



vigenti.

La domanda deve essere presentata al CIF comunale del luogo dove l'aderente risiede o dove svolge la propria attività; ove il CIF comunale non sia costituito, viene presentata al CIF di ambito territoriale più ampio. Il CIF che ha ricevuto la domanda la trasmette al CIF Nazionale, che provvede a rilasciare la carta di adesione.

Art. 4. Vita associativa

Le aderenti si incontrano con regolarità per partecipare attivamente alla programmazione, alla elaborazione e all'attuazione delle iniziative, consolidando la propria formazione e il senso dell'appartenenza associativa.

Art. 5. Attività

Ogni CIF svolge le attività ritenute idonee al raggiungimento degli scopi e delle finalità statutarie.

Ogni CIF nel proprio ambito territoriale esprime la responsabilità sociale e politica delle donne promuovendo nel pluralismo dei soggetti sociali, forme di cittadinanza attiva e paritaria; ispirandosi ai principi di sussidiarietà e solidarietà, elabora proposte e organizza attività e servizi, con particolare riguardo ad una politica della famiglia.

Pertanto, tra l'altro:

5.1 si impegna in attività di studio e di ricerca per una migliore conoscenza della realtà storica e territoriale sotto il profilo socio-economico-culturale, giuridico e politico per l'individuazione di proposte operative;

5.2 promuove azioni positive in favore delle donne nel quadro di una politica di pari opportunità;

5.3 partecipa e collabora a commissioni, consulte, gruppi di lavoro, comitati di gestione e ad ogni altro organismo istituzionale;

5.4 interviene con proposte, sollecitazioni e iniziative nei diversi ambiti e momenti della vita pubblica;

5.5 attua iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per l'affermazione dei valori democratici, solidaristici e della legalità, anche attraverso la stampa e altri mezzi di informazione;

5.6 promuove la difesa dell'ambiente e la formazione di una coscienza ecologica;

5.7 realizza attività civico-sociali, di promozione culturale e politica, di formazione permanente e specifica, nonché servizi e attività di volontariato;

5.8 istituisce e gestisce servizi sociali ed educativi tra cui: consultori familiari, centri famiglia, asili nido, scuole dell'infanzia, elementari, doposcuola, palestre, parchi gioco, ludoteche, attività turistiche, cineforum, soggiorni di vacanza e case per ferie, servizi a persone in difficoltà e a persone diversamente abili, case di accoglienza per gli anziani e per i minori, centri anti violenza, attività ricreative, centri di formazione sociale;

5.9 realizza centri di formazione professionali e promuove e gestisce attività di formazione professionale e iniziative di formazione continua in sanità dei formatori e di operatori socio - sanitari, anche in collaborazione con istituzioni ed enti italiani, europei e internazionali, nonché attività di formazione continua in sanità e



promuove e realizza attività formative riconosciute idonee per le Es, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;

5.10 promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori del personale della scuola di ogni ordine e grado, con particolare attenzione al valore della parità uomo-donna.

5.11 svolge attività di prevenzione del disagio minorile nonché della tossicodipendenza e attività mirate al sostegno materiale e spirituale, alla formazione e al reinserimento sociale di persone detenute.

5.12 svolge attività di promozione del diritto allo studio e di formazione dei giovani, servizi di pre e dopo scuola e iniziative di recupero per ragazzi che hanno abbandonato ogni attività formativa;

5.13 promuove attività volte a contrastare ogni forma di violenza, in particolare a donne e minori, sostenendo con idonei servizi le vittime della violenza, istituendo e gestendo centri anti-violenza;

5.14 realizza convegni, iniziative e corsi residenziali, centri di servizio culturale, attività di documentazione e di stampa;

5.15 svolge ogni altra attività di promozione e di formazione ritenuta idonea ai propri fini istituzionali.

Art. 6 Norme e segni distintivi

cfr art. 67 dello Statuto

Il CIF Nazionale tutela il nome ed i segni distintivi del CIF e ne adotta forma, rappresentazione grafica e colori.

Ne autorizza o ne inibisce l'uso, nei casi previsti dallo Statuto.

Art. 7. Tecnologie di comunicazione digitale

Il CIF incentiva l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione digitale per la massima diffusione e documentazione delle notizie e delle iniziative, per facilitare processi che garantiscano partecipazione e integrazione tra le aderenti, per promuovere la cittadinanza digitale e per realizzare una gestione secondo i criteri di economicità, efficacia, pubblicizzazione e trasparenza.

Art. 8. Privacy e sicurezza

Il Consiglio Nazionale approva un regolamento con cui vengono stabilite le modalità e le regole da rispettare nel trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente.

Art. 9. Uniformizzazione documentale

Al fine di rendere uniforme la documentazione del CIF su tutto il territorio nazionale, il Consiglio nazionale predispone e approva tipologie di documenti, formulari o altro da pubblicare e rendere disponibili sul sito Internet del CIF.

TITOLO II -

STRUTTURE TERRITORIALI

artt. 6 e 7 dello Statuto

Art. 10. Struttura e autonomia

cfr. art. 6 dello Statuto

Il CIF secondo la vigente organizzazione amministrativa dello Stato, si struttura in CIF comunale, CIF provinciale, CIF regionale, CIF nazionale.

Ogni CIF stabilisce rapporti con l'ente territoriale corrispondente e, in armonia con le linee programmatiche nazionali, può stabilire rapporti anche con enti e istituzioni pubbliche e private europee e internazionali.

Ogni CUP gode di autonomia giuridica, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale secondo le disposizioni del Titolo III dello Statuto.

Ogni CUP può, se necessario, formalizzare con atto scritto la propria costituzione, dichiarando di assumere lo Statuto nazionale del CUP.

Art. 11. Costituzione degli Enti

eff. art. 7 dello Statuto

Qualora un CUP intenda costituire un ente, ai sensi dell'art.

7 dello Statuto, quale strumento per la realizzazione del proprio scopo istituzionale è il perfezionamento di specifici interventi economici concernenti uno o più settori sociali, e tenuto a presentare al Consiglio nazionale la proposta motivata approvata dal rispettivo organo deliberante.

Nel caso la proposta venga ritenuta valida, il CUP propendente aderisce al fondo di garanzia la cui quota statutaria che dovrà essere versata secondo i criteri contenuti nell'art. 12 del presente Regolamento.

Il fondo deve necessariamente rispettare nei principi e nei criteri indicati la costituzione dell'ente, l'assunzione del tipo di attività che può intraprendere, le sue finalità e l'ordinamento delle attività.

Art. 12. Enti a natura costitutiva

eff. art. 7 dello Statuto

La promozione della costituzione degli enti ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, ogni CUP deve che negli statuti sia contenuto l'istituto riferente alla finalità istituzionale secondo la linea programmatica nazionale, e che siano previsti criteri concernenti la garanzia per la salvaguardia dei beni patrimoniali.

Tali criteri sono:

a) presenza rappresentativa del CUP e dei propri soci negli enti costituiti e negli organi collegiali;

b) sviluppo amministrativo ed economico dei capitoli istituzionali;

c) esigenza privilegiare che ogni attività istituzionale, influenzando l'attività nazionale ed esercitando limitazioni all'attività attiva e passiva e alla reversibilità;

d) chiara normalità degli organi, del loro compito e delle relazioni con loro funzionamenti;

e) amministrazione del CUP della quale è azione e provvidenza di una riserva di quote al CUP nazionalmente unita del CUP locale.

Il obbligo di presentare a norma di legge, esercizio di bilancio economico finanziario, deve essere preventivo al CUP nazionale;

g) elezione dei capi di amministrazione, controllo e ordinamento e procedure per la relativa formazione in conformità con le finalità e gli scopi per cui gli enti sono stati costituiti;

h) esplicita previsione nel caso di scioglimento dell'ente di una parte di liquidazione o dell'obbligo di devoluzione dei patrimoni esistenti al CUP di cui è emanazione o al CUP di ambito territoriale più ampio, secondo i principi di cui è stato il comma 2 e 3 dello Statuto;

i) esplicita previsione che nel caso in cui il CUP di emanazione di statuto, l'ente continuato a svolgere la propria attività nell'ambito del CUP, territorialmente più vicino;

La quota o azioni di partecipazione devono essere intestate al CUP stesso, sono vietate assegnazioni individuali ad aderenti, anche per

interposta persona.

SEZIONE I

artt. 8-9-10-11-12-13-14 dello Statuto

Art. 13. CIF comunale

L'attività associativa di competenza comunale consiste nell'attuazione degli scopi e delle finalità statutarie con ogni iniziativa di carattere sociale, culturale e politico nell'ambito del territorio comunale; nella promozione dei gruppi di base comunali e dei gruppi per interventi specifici; nella promozione di forme di dialogo, di collaborazione, di partecipazione, di proposta e di pressione nei confronti delle istituzioni.

Art. 14. Assemblea comunale - composizione e compiti

cfr art. 10 dello Statuto

L'assemblea comunale è costituita da tutte le aderenti con diritto di voto e di parola. E' convocata dalla Presidente comunale a norma degli artt. 35 e 36 del presente Regolamento e dell'art. 49 dello Statuto 20 giorni prima della data fissata.

Art. 15. Consiglio comunale composizione e compiti

cfr. art. 11 dello Statuto

Il Consiglio Comunale è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 10 lett. g) dello Statuto ogni qualvolta il numero di aderenti sia superiore a 40 e siano costituiti più gruppi di base; è composto da un numero di membri eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale. Il Consiglio comunale è costituito in misura di un terzo dalle responsabili dei gruppi di base, di intervento specifico e dei coordinamenti e in misura di due terzi da rappresentanti delle aderenti.

Il Consiglio comunale elegge la presidenza comunale tra i propri membri. E' convocato dalla Presidente comunale a norma degli artt. 35 e 36 del presente Regolamento 15 giorni prima della data fissata.

Art. 16. Presidenza comunale - composizione e compiti

cfr. artt. 12, 13 e 14 dello Statuto

La Presidenza comunale eletta dall'assemblea o dal consiglio è convocata dalla Presidente comunale a norma degli artt. 3 presente Regolamento 10 (dieci) giorni prima della data fissata.

SEZIONE II

artt. 15-16-17-18-19-20-21 dello Statuto

Art. 17. CIF provinciale

L'attività associativa di competenza provinciale consiste nell'attuazione degli scopi e delle finalità statutarie con ogni iniziativa di carattere sociale, culturale e politico nell'ambito del territorio provinciale; nella promozione dei CIF comunali e dei gruppi per interventi specifici in ambito provinciale.

Il CIF provinciale svolge azione di collegamento tra i CIF comunali della Provincia, di studio e di approfondimento, di promozione di forme di dialogo, di partecipazione, di collaborazione, di proposta e di pressione nei confronti delle istituzioni.

Art. 18. Congresso provinciale - composizione e compiti

cfr. artt. 17 dello Statuto

Il congresso provinciale è composto dalle presidenti comunali e dalle rappresentanti delle aderenti elette nelle assemblee comunali con



fissata.

Art. 24. Presidenza regionale - composizione e compiti

cfr. art. 26-27 e 28 dello Statuto

La presidenza regionale è convocata dalla Presidente regionale a norma degli art. 35 e 36 del presente Regolamento 10 (dieci) giorni prima della data fissata.

SEZIONE IV

artt. 29 -30-31-32-33-34-35-36-37 dello Statuto

Art. 25. CIF nazionale

Il CIF nazionale esprime e rappresenta in ambito nazionale l'identità, gli scopi e le finalità associative, attua iniziative di studio, di presenza e di formazione.

Promuove nelle diverse realtà territoriali i CIF e i gruppi per interventi specifici e i coordinamenti in ambito nazionale; promuove forme di dialogo, di partecipazione, di collaborazione, di proposta e di pressione nei confronti delle istituzioni.

Stabilisce rapporti con Enti e Istituzioni nazionali, europee e internazionali.

Art. 26. Congresso nazionale - composizione e compiti

cfr. artt. 31-32 dello Statuto

Il Congresso Nazionale è composto dalle presidenti provinciali, dalle rappresentanti delle presidenti comunali e dalle rappresentanti delle aderenti elette nei congressi provinciali con diritto di voto e di parola e dalle presidenti regionali con diritto di parola.

Il Congresso nazionale è convocato dalla Presidente nazionale in via ordinaria a norma degli art. 35 e 36 del presente Regolamento 90 (novanta) giorni prima della data fissata; in via straordinaria ai sensi dell'art. 70 comma 3 dello Statuto.

Art. 27. Consiglio nazionale - composizione e compiti

cfr. arti. 33- 34 e 45 dello Statuto

Il Consiglio nazionale è composto da tutte le presidenti regionali elette dai rispettivi consigli regionali, dalle rappresentanti delle presidenti provinciali, dalle rappresentanti delle presidenti comunali e dalle rappresentanti delle aderenti.

Il Consiglio nazionale definisce i criteri di rappresentatività dei diversi organi statutari e il numero dei membri dello stesso Consiglio.

Il Consiglio nazionale definisce i criteri di rappresentatività dei diversi organi statutari e istituzionali ecclesiali e civili; nomina il direttore responsabile di "Cronache e Opinioni" (art. 45 dello Statuto).

Il Consiglio nazionale è convocato dalla Presidente nazionale a norma agli artt. 35 e 36 del presente Regolamento 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

Art. 28. Presidenza nazionale - composizione e compiti

cfr. artt. 35-36 e 37 dello Statuto

La presidenza nazionale è convocata dalla Presidente nazionale a norma degli art. 35 e 36 del presente Regolamento 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

Art. 29. Centro Studi

cfr. art. 42 dello Statuto

Il Consiglio Nazionale delibera la costituzione del Centro Studi per l'attività di studio e ricerca, a sostegno e servizio della vita





I gruppi e i coordinamenti di giovani aderenti tra i 18 e i 35 anni possono costituirsi in ogni ambito territoriale ed hanno il compito di:

- a) promuovere la più ampia partecipazione delle giovani alla associativa;
- b) sostenere l'inserimento delle giovani che si avvicinano al CIF;
- c) far conoscere opportunità e ambiti istituzionali di presenza per favorire la partecipazione sociale e politica delle giovani;
- d) attuare iniziative specifiche di formazione e sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica alle istanze delle giovani.

I gruppi e coordinamenti giovani eleggono una rappresentante con compiti di coordinamento dell'attività ed esprimono una propria rappresentanza negli organismi associativi di riferimento.

SEZIONE VI

STUDIO - FORMAZIONE - COMUNICAZIONE

artt. 42-43-44-45 Statuto

Art. 34. Formazione e studio

In ogni ambito associativo viene curata la formazione spirituale, civile, culturale, politica delle aderenti attraverso ogni iniziativa utile e opportuna.

In tutti i CIF è presente un consulente ecclesiastico (cfr. art. 43 dello Statuto).

Per l'approfondimento di particolari tematiche oggetto di studio e di ricerca può essere nominato un esperto esterno di comprovata professionalità e competenza (art. 44 dello Statuto).

Il CIF nazionale pubblica il mensile "Cronache e Opinioni" che viene inviato a tutte le aderenti; cura l'archivio storico nazionale che raccoglie atti, documenti e fotografie sulla storia e l'attività del CIF dalle sue origini (art. 45 dello Statuto).

SEZIONE VII

NORME COMUNI

AGLI ORGANI COLLEGIALI

artt. 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 Statuto

Art. 35. Collegialità e rappresentanza legale

Tutti gli organi statutari esprimono collegialmente, mediante delibere, le decisioni associative.

La Presidente dei rispettivi organi, in qualità di rappresentante legale, ha il compito di rappresentare presso terzi, la volontà degli organi collegiali.

Art. 36. Convocazione e tempi di convocazione

Le assemblee e gli organi collegiali sono convocati dalla Presidente del rispettivo CIF con avviso scritto, a cura della segretaria, pubblicato sul sito Internet del CIF ove esistente e inviato per posta elettronica, fax o lettera a tutte le aderenti o alle componenti degli organi.

L'avviso di convocazione, sottoscritto dalla rispettiva presidente, deve contenere in maniera chiara il luogo, la data, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Tra la spedizione dell'avviso di convocazione ordinaria e straordinaria e la data fissata per le rispettive riunioni devono intercorrere obbligatoriamente:

20 (venti) giorni per assemblea comunale

15 (quindici) giorni per il Consiglio comunale

- 10. duecento giorni per la presidenza regionale
- 10. trentacinque giorni per il consiglio provinciale
- 15. quindicinque giorni per il consiglio regionale
- 10. duecento giorni per la presidenza provinciale
- 10. trentacinque giorni per il consiglio provinciale
- 15. quindicinque giorni per il consiglio regionale
- 10. duecento giorni per la presidenza regionale
- 10. trentacinque giorni per il consiglio nazionale
- 10. trentacinque giorni per il consiglio nazionale
- 15. quindicinque giorni per la presidenza nazionale
- 20. cento giorni per il consiglio dei sindaci

Art. 37. Convocazione straordinaria

effr. artt. 45 e 70 comma 3 dello Statuto

Ottimizzazione del lavoro del consiglio di amministrazione, dei consigli comunali, provinciali, regionali e nazionali e richiesta, la presidenza del consiglio, quando la convocazione sia straordinaria, e in ogni tempo per:

- a) approvazione o revoca dei bilanci di amministrazione approvati dal consiglio, modificati o sostituiti nel diritto di proprietà o nei diritti di usufrutto, immobiliare, costituzione di derivazioni, modifica o estensione costituzioni di derivazioni, concessione di concessioni, acquisto o cessione di quote sociali, mutui, prestiti e simili, qualunque ne sia l'importo, senza che il consiglio
- b) autorizzare la costruzione di enti di cui all'art. 7 dello Statuto.

Art. 38. Validità delle assemblee

effr. art. 45 dello Statuto

Per la validità delle assemblee, dei consigli e dei congressi, si richiede la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e convocazione, e di un terzo in seconda convocazione.

Si richiede la presenza della metà più uno delle aventi diritto per l'approvazione del bilancio, di due terzi in caso di convocazione straordinaria, per il trasferimento di sede, per l'approvazione di statuti e di regolamenti e per gli artt. 3 e 40 dello Statuto, per dell'art. 10 la convocazione e la riunione.

Si vi chiede la presenza dei tre quarti delle aventi diritto in caso di scioglimento dei consigli CIP (art. 38 dello Statuto).

Art. 39. Validità delle deliberazioni

effr. art. 45 dello Statuto

Le deliberazioni vanno approvate a maggioranza assoluta delle presenti votanti, salvo che esigesse dal computo per il giorno di maggioranza le astensioni e le astensioni bianche.

Ogni delibera si approva ad elezione è deliberata a maggioranza relativa dei voti, è sufficiente altresì la maggioranza relativa per la proposta da parte delle assemblee e del consiglio della giunta dei nominativi per la convocazione.

È necessaria la maggioranza delle due terzi dei voti delle presenti votanti, in caso di decadenza e revoca (art. 44 dello Statuto).

In caso di scioglimento dei consigli CIP è necessaria la maggioranza delle due terzi dei quattro quinti delle presenti votanti (art. 40 dello Statuto).

Art. 40. Deleghe

Alle assemblee comunali le deleghe hanno diritto di intervento



personalmente, possono delegare altra aderente con delega scritta, eventualmente anche con l'indicazione delle intenzioni di voto per ciascun argomento all'ordine del giorno.

Ogni aderente non può avere più di una delega.

Al congressi elettivi di ogni ambito la delegata al voto può essere sostituita, con dichiarazione scritta motivata, dalla prima delle non elette; in mancanza della prima delle non elette e/o delle successive, la delegata al voto può delegare altra partecipante al congresso; sempre che si tratti di delegata con diritto di voto. Nessuna delegata può avere più di una delega.

Nei consigli di qualunque ambito non sono ammesse presenze per delega.

Art. 41. Gratuità delle cariche

cfr. art. 50 dello Statuto

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 42. Dimissioni

L'aderente eletta che si dimette dall'incarico, è tenuta ad esprimere per iscritto la propria volontà. Tale decisione deve essere sottoposta alla ratifica dell'organo in cui l'aderente è stata eletta, su cui l'esito della ratifica produrrà i suoi effetti.

Art. 43. Decadenza e revoca

cfr. artt. 54 e 55 dello Statuto e art. 45 del presente Regolamento

I membri delle assemblee comunali, dei consigli e delle presidenze dei vari CIF, che senza darne giustificazione scritta non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono dall'incarico. In caso di prolungato mancato adempimento del mandato ancorché giustificato, decadono dall'incarico.

La presidente sottopone la decadenza all'organo competente e, a delibera avvenuta, provvederà a darne comunicazione all'interessata.

L'assemblea del CIF comunale, il consiglio comunale, il consiglio provinciale, il consiglio regionale e nazionale, possono dichiarare la decadenza della rispettiva presidente o di un membro della presidenza qualora, oltre al caso precedente, le stesse si trovino in situazione di incompatibilità (cfr. artt. 52 e 53 dello Statuto), o deliberarne la revoca per gravi e comprovati motivi (cfr. ad. 54 dello Statuto).

Art. 44. Incompatibilità

cfr. artt. 5, 52 e 53 dello Statuto

Ai sensi degli art. 5, 52 e 53 dello Statuto e correlativamente all'art. 1 del Regolamento, l'attività prestata dalle aderenti e dalle dirigenti CIF in ogni ambito associativo è volontaria, libera e gratuita e pertanto incompatibile con ogni retribuzione.

Qualora per motivi contingenti e transitori, per un'attività dell'Associazione si richieda una competenza professionale specifica, propria di un'aderente, potrà anche essere affidato alla medesima un incarico a tempo determinato e finalizzato all'espletamento dell'attività prevista nel progetto, previa delibera dei rispettivi consigli di presidenza CIF e nel rispetto delle norme vigenti.

Durante il periodo di espletamento di tale collaborazione, l'aderente non può usufruire del diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 45. Sostituzioni

cfr. art. 55 dello Statuto

In caso di dimissioni, di decadenza, di revoca, o di cessazione prima

del termine della carica assunta in forza di elezioni primarie, subentrerà la prima delle non elette della lista in cui secondo la qualifica l'aderente è stata eletta (cfr. art. 54 del Regolamento), fermo restando che l'incarico si protrae fino alla naturale scadenza dell'organo.

Per la sostituzione dei membri di presidenza si procederà a nuove elezioni. Qualora la cessazione dalla carica interessi più di uno dei componenti di un organo, tenuto conto anche delle sostituzioni precedentemente effettuate, si procederà a nuove elezioni.

Art. 46. Gestione straordinaria (reggenza)

cfr. art. 56 dello Statuto

Il Consiglio nazionale nomina una reggente in caso di prolungata vacanza, per qualsiasi ragione, degli organi collegiali del CIF. Alla reggente e all'eventuale comitato di reggenza, spettano tutti i poteri necessari per assicurare la continuità dell'attività associativa e per la conservazione della integrità e del valore del patrimonio sociale.

La reggente rappresenta il CIF ed ha la legale rappresentanza e la firma nei confronti dei terzi; nella sua qualità può anche riscuotere somme e rilasciare quietanze, e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.

Art. 47. Svolgimento dei lavori

È compito della segretaria accertare all'inizio dei lavori il numero legale e l'identità delle presenti; è compito della Presidente dichiarare costituito l'organo.

Per ciascuna materia da trattare, la Presidente o altra consiglieria da questa indicata, effettua una relazione sommaria sulle questioni all'ordine del giorno, esponendo le ragioni per le quali si rende necessaria l'eventuale adozione della deliberazione e i rispettivi contenuti; alla relazione segue la discussione in cui tutte le partecipanti hanno diritto di intervenire per esporre le proprie ragioni a favore o contro la proposta.

Al termine della discussione la Presidente invita le presenti a votare a favore o contro la proposta di deliberazione.

La segretaria procede al conteggio dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni e lo comunica alla Presidente che proclama il risultato della votazione.

Art. 48. Votazione su più proposte di deliberazione

Se intorno ad una questione si prospettano più proposte di deliberazione e non si forma la maggioranza richiesta alla prima votazione, la presidente mette ai voti due delle proposte per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le proposte di delibera siano soltanto due sulle quali avviene la deliberazione definitiva.

Art. 49. Voto palese e voto segreto

Le deliberazioni di ogni organo vengono adottate sempre a voto palese. Le deliberazioni che riguardano le persone - elezioni, dimissioni, decadenza, revoca, procedimenti disciplinari - sono adottate a voto segreto.

Art. 50. Documentazione

(libri sociali e verbale) cfr. art. 49 Statuto



l'associazione deve tenere i seguenti libri sociali, previsti dall'Art. 11 e 12 dell'Allegato 1/2017 emanato dal Parlamento:

Libro del patrimonio;

Libro del bilancio;

Libro dei verbali del Congresso di revisione audit e territoriale;

Libro dei verbali dell'Assemblea di revisione audit per il locale;

Libro dei verbali del Comitato di revisione audit territoriale;

Libro dei verbali della presidenza di revisione audit territoriale;

Il compito della segreteria è redigere il verbale del lavoro e della dell'Art. 49 dello Statuto;

Il verbale deve contenere:

a) l'ubicazione del C.R. e dell'organo redattore;

b) l'elenco dei modelli della convocazione;

c) i modelli di redazione del verbale (sintetico o abbreviato) e l'indicazione del mezzo tecnico eventualmente utilizzato per la distribuzione e della cartografia della riunione;

d) l'elenco dei presenti e delle assenti, presunta la loro identità, per iscritto (Art. 54 comma 1 dello Statuto);

e) dichiarazioni di interesse eventualmente dichiarate;

f) l'ordine dell'agenda dell'attività, nonché l'esito della votazione, l'adesione, l'astensione, l'abbandono, del voto, contrario o degli astenti, con l'indicazione nominativa;

g) l'elenco dei punti e l'approvazione del verbale;

Il verbale è redatto al più presto e messo a disposizione presso la sede del rispettivo C.R. Qualora aderisce più o più di una copia a posta spedita.

Art. 51. Segreteria

La Segreteria è nominata dalla Presidenza e ha come compito principale partecipare all'attività sociale e diritto di voto.

Collabora con la Presidenza per l'esecuzione organizzativa programmatica, cura la regolazione e convocazione degli organi collegiali e la convocazione dei relativi verbali.

Art. 52. Tesoriere

La Tesoriere è nominata dalla Presidenza su una lista di nomina proposta dai rispettivi comitati se non è partito eletto partecipa al processo senza diritto di voto.

Collabora con la Presidenza per tutto ciò che riguarda l'aspetto economico, amministrativo e fiscale dell'attività dell'Assemblea e ne tiene il conto, con il revisore dei conti, con previsione e con speciali rapporti con l'ente economico finanziario che è sotto la gestione della Presidenza e viene approvato dall'Assemblea.

Art. 53. Rappresentanza democratica

Sono ammesse all'esercizio del diritto di voto tutte le persone in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Tutte le persone sono eleggibili, salvo esplicita dichiarazione sulla propria indisponibilità o qualora versino in situazioni di indisponibilità ai sensi degli artt. 1, 52 e 53 dello Statuto e Art. 11 del presente Regolamento.

I poteri personali della rappresentanza nei diversi organismi o comitati vengono stabiliti dal Consiglio Nazionale e dalla il potere della Presidenza Regionale, in relazione al numero delle assenti e dei

CIF istituita. Il Consiglio nazionale è composto dai delegati a livello nazionale e dai territoriali, non oltre la metà di ogni consiglio, secondo il numero del mandato.

Art. 54. Elezioni

Quando si procede all'elezione degli organi statutari, al fine di garantire la rappresentanza delle diverse componenti a norma dello statuto, le aderenti vengono raggruppate in liste separate: provinciali, regionali, nazionali, aderenti, rappresentative di coordinamento, rappresentanti gruppo giovani, università. Per ogni lista si stabilisce un numero di preferenze da dare, che è in regola la metà più uno della candidate da eleggere.

Nei casi di parità di voti si procede al ballottaggio.

Art. 55. Durata del mandato della presidente

cf. art. 51 dello Statuto

La presidente di ciascun CIF resta in carica quattro anni e può essere rieletta solo per un'altra quadriennale. L'elezione non stabilisce un ulteriore mandato.

Il compito di potenziare le strutture organizzative e di diffondere la presenza associativa, ogni CIF collabora nel rispetto delle singole autonomie, con il Consiglio nazionale, che svolge azione coordinante e di sollecitazione nella promozione delle attività e delle iniziative di nuovi CIF. Ogni CIF edifica un impegno a favorire forme di dialogo, di integrazione e collaborazione anche con associazioni di donne di diversa ispirazione, per una convergenza democratica, pacifica, rispettosa delle differenze (cf. art. 2 lett. f dello Statuto).

- TITOLO III -

AUTONOMIA GIURIDICA E FUNZIONI UNITARIE

artt. 57-58-59-60-61-62 dello Statuto

Art. 57. Patrimonio e assets economici-finanziari

cf. art. 57 dello Statuto

Il CIF è una associazione senza fini di lucro (cf. art. 1 dello Statuto).

L'attività della attività non possono in nessun caso essere ad esclusiva delle aderenti anche in forma indiretta. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito al favore di attività istituzionali previste dallo Statuto.

Ogni CIF, che trasporta amministrazioni pubbliche o responsabilità finanziarie, deve essere autorizzato e deliberato dal Consiglio nazionale (cf. art. 61 dello Statuto).

Il fondo diviso a ogni presidente, regionale, provinciale, regionale e nazionale, così come a tutte le aderenti ai vari direttiamenti, costituisce un bene e gli enti recipienti hanno a postali appartenenti al CIF.

Ove della conservatoria dei registri immobiliari sia richiesta l'indicazione della persona che rappresenta il singolo CIF, è fatto obbligo ad ogni presidente di curare che la relativa iscrizione, trascrizione o annotazione dei beni immobili sia fatta nella qualità di rappresentante protempore del singolo CIF provinciale, provinciale, regionale e nazionale.

Le rappresentanze locali del CIF e vengono ad esercitare le relative comunicazioni alle singole conservatorie dei registri immobiliari o ai

singoli pubblici registri. La rappresentante legale uscente è obbligatoria in proprio, per ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare da comportamenti e inadempimenti precedenti al singolo CIF. Analoga disposizione vale per i beni mobili registrati, per i conti correnti o depositi bancari e postali.

Art. 58. Adempimenti fiscali

Ogni CIF, ogni ente ed ogni gruppo per interventi specifici, qualora la specifica normativa preveda, è obbligato a chiedere all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del codice fiscale e, in relazione alla particolare attività esercitata, della partita IVA per il codice dell'attività corrispondente. Ogni Presidente del CIF è tenuto a comunicare tempestivamente l'assunzione della carica o la sua cessazione all'Agenzia delle Entrate.

Art. 59. Bilancio annuale

cfr. art. 62 dello Statuto

Ogni CIF è tenuto a redigere il bilancio annuale per periodo corrispondente all'anno solare. Il bilancio va approvato entro il mese di marzo dai rispettivi organi collegiali con la presenza della metà più uno delle aventi diritto.

Tutti i membri dei vari organi hanno diritto a prendere visione della documentazione relativa.

Ogni CIF è tenuto a comunicare, a scopo meramente conoscitivo, i propri bilanci preventivi e consuntivi al CIF di competenza territoriale più ampia; i bilanci dei CIF provinciale e regionale vengono trasmessi anche al CIF nazionale.

I bilanci degli Enti nei quali i CIF detengono partecipazioni di cui agli artt. 7 e 40 dello Statuto, devono essere allegati ai bilanci dei rispettivi CIF.

TITOLO IV

CONTROLLI INTERNI E SANZIONI

artt. 63-64-65-66-67-68 dello Statuto

Art. 60. Modello organizzativo interno di amministrazione e di gestione

cfr. art. 63 Statuto

Il Consiglio nazionale, ove necessario, predispone moduli e formulari rispondenti.

Art. 61. Revisori dei Conti

cfr. art. 64 dello Statuto

I revisori dei conti, da nominarsi nei casi previsti dalle norme vigenti, sono scelti fra persone che abbiano particolare competenza in campo amministrativo e contabile e siano iscritti al relativo albo professionale. Non possono essere eletti alla carica di revisori dei conti, o se eletti decadono dall'incarico, i parenti e gli affini entro il IV grado delle aderenti che ricoprono cariche e coloro che sono legati al CIF o ad enti costituiti ai sensi degli artt. 7 e 40 dello Statuto da un rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

Art. 62. Potere di denuncia

A ciascuna aderente, a ciascun componente di organi Collegiali è riconosciuto il potere di denuncia ove accerti irregolarità amministrative o contabili o qualsiasi altra omissione o mancanza, imputabile all'organo di cui fa parte, alla rispettiva presidenza o a un singolo membro di quest'ultima.

La denuncia scritta può essere indirizzata ai revisori dei conti per i provvedimenti di competenza o direttamente al consiglio nazionale per i provvedimenti di cui all'art. 65 dello Statuto.

I revisori, ove esistenti, ciascuna aderente o componente di ~~gruppo~~ collegiale, possono analogamente dare comunicazione al consiglio nazionale di atti che, pur non incidendo su profili di ordine patrimoniale, coinvolgono il buon nome del CIF, nonché di ogni altro comportamento che non si concili con gli scopi e le finalità del CIF e con le linee deliberate dal Congresso nazionale.

Art. 63. Collegio dei probiviri

cfr. art. 68 dello Statuto

Il Congresso Nazionale elegge il Collegio dei probiviri (cfr art. 32 dello Statuto) su una lista di almeno sedici nomi di aderenti di comprovata esperienza.

Il Collegio dei probiviri è costituito da cinque membri effettivi e da tre supplenti e decide sulle controversie tra le aderenti, tra queste e l'Associazione o i suoi organi, tra le componenti degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica secondo equità, esprime pareri motivati e si pronuncia entro centoventi giorni dalla data di ricezione della controversia.

Il Collegio dei probiviri è presieduto dalla Presidente nazionale, che li convoca a norma degli artt. 35 e 36 del presente Regolamento 20 giorni prima della data fissata.

Art. 64. Potere disciplinare

cfr. artt. 66 e 67 dello Statuto

Il Consiglio Nazionale esercita la potestà disciplinare dopo accurata indagine a riscontro di violazioni dello Statuto, del Regolamento, delle norme di legge, di irregolarità, di inadempienze, di atti idonei a ledere il buon nome del CIF, o a conculcarne i principi ispiratori, comminando le sanzioni previste.

Il Consiglio nazionale adotta un proprio regolamento disciplinare.

Art. 65. Sanzioni nei confronti delle aderenti

cfr. art. 66 dello Statuto

a) Richiamo consiste nell'esortazione per iscritto all'aderente che ha commesso mancanze lievi nell'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, a non ricadere nella violazione.

b) Censura: consiste nella dichiarazione formale della mancanza commessa dall'aderente nell'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti o per aver tenuto comportamenti contrari ai principi ispiratori del CIF.

c) Sospensione: consiste nell'inibizione per un tempo stabilito di qualunque attività associativa, nella privazione del diritto di elettorato attivo e passivo e nella decadenza automatica da ogni carica eventualmente ricoperta nei confronti dell'aderente che abbia reiteratamente commesso fatti dai quali è derivato un danno lieve all'immagine o al patrimonio del CIF.

d) Espulsione: consiste nella cessazione immediata e definitiva della qualità di aderente per gravi violazioni che abbiano arrecato un serio pregiudizio all'immagine o al patrimonio del CIF.

Art. 66. Sanzioni nei confronti dei CIF, dei Gruppi, dei Coordinamenti e degli Enti

cfr. art. 67 dello Statuto



Re: autonomia del singolo CIP di un gruppo di nazioni da un ricorso per interventi specifici, ad un coordinamento e di un'alta autorità al consociato artt. 1, 37, 70, 41 dello Statuto, può essere utile l'unificazione del nome e del segno distintivo del CIP per l'attuazione globale comune scritta e in chiunque circostanza.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

artt. 67 e 70 dello Statuto

Art. 67 scioglimento dei singoli CIP

ovv. art. 69 dello Statuto

Ogni CIP, su proposta del deliberante della rispettiva Assemblea o Congresso, validamente convocati con la presenza di almeno tre quarti dell'elezione, avrà il diritto di voto favorevole dei quattro quinti.

L'organo deliberante nominerà il liquidatore, ne delegerà i poteri e devolgerà il patrimonio ad altro CIP del Terzo Settore, o potrà spendere tutta l'attività, fermo il rispetto di quanto stabilito all'art. 9 del CIP in relazione al proprio parere, passato nell'Assemblea o nel Congresso, come al 30. Giulio del Terzo Settore.

Quando nel bilancio nominerà il liquidatore, ne delegerà i poteri e devolgerà il patrimonio ad altro CIP del Terzo Settore, passando questo alla liquidazione, fermo il rispetto del quanto stabilito all'art. 9 del CIP in relazione al proprio parere, passato nell'Assemblea o nel Congresso, come al 30. Giulio del Terzo Settore.

Fermo la responsabilità del CIP liquidatore e dei suoi rappresentanti per gli atti compiuti, in caso di scioglimento, cessazione o sopravvenienza di un CIP o del consociato, provinciali o regionali, o come il quarto, con la sua assemblea deliberante, il trasferimento ad un altro CIP del Terzo Settore, ovvero devoluto al CIP nazionalizzato.

Art. 68 Norma finale

ovv. art. 70 dello Statuto

Il presente Regolamento ha vigore su tutto il territorio nazionale e si applica per tutte le articolazioni territoriali dell'Associazione.

Il Parlamento, con appositi modificatori o integrati, del Consiglio Nazionale, che delibera con la presenza dei due terzi dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza assoluta del presente articolo.

Per questi casi che dovesse insorgere un errore alla interpretazione del presente Regolamento è riservata al giudizio del Collegio dei probiviri.

Se questo non è previsto nello Statuto e nel Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme vigenti.

REGOLAMENTO COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale il gennaio/1 febbraio 2015

Art. 1 Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque membri elettrici e tre supplenti eletti con il voto della maggioranza assoluta tra le sezioni del CIP di competenza nazionale. Al suo interno sono divisi in tre sezioni: la prima sezione ha competenza internazionale, la seconda sezione ha competenza nazionale e la terza sezione ha competenza regionale e tra gli organi stessi.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque membri elettrici (Statuto art. 68)

Art. 2 - I componenti devono conformare il loro comportamento a quello di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti notizie di cui vengono a conoscenza.

Art. 3 - Regole di funzionamento

La Presidente Nazionale presiede il Collegio dei Probiviri, lo convoca e cura l'attuazione della decisione.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza.

Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni possono essere sostituite da comunicazioni o deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici o telematici.

In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.

Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testimoni.

Nei giudizi di particolare complessità può nominare consulenti.

Il Collegio detta le regole e i termini delle fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.

L'avvio del procedimento e le decisioni conclusive dovranno essere notificate nei dieci giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti o agli interessati.

Entro dieci giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso la sede nazionale dell'associazione. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

Art. 4 - Tipi di procedimento

I procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri sono i seguenti:

- a - conciliazione di gravi controversie interne;
- b - accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
- c - parere in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative.

L'organo associativo, le singole aderenti possono inviare istanza di apertura del procedimento sopra indicati tramite invio di lettera raccomandata al protocollo dell'Associazione solo dopo aver esperito o adito tutti gli organi statutari associativi competenti (Com., Prov., Reg., Naz.). La data di arrivo al protocollo costituisce anche la data di inizio del procedimento.

L'istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova. Il Collegio dei Probiviri qualora gli addebiti appaiono fondati deve dare entro 15 giorni notizia all'istante, dell'avvio del procedimento, assegnando un termine per la produzione di atti scritti difensivi e di mezzi di prova reputati necessari.

Art. 5 - Il Collegio dei Probiviri esaurita la fase istruttorio si pronuncia definitivamente entro trenta giorni dalla data di invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che prevede il proscioglimento degli addebiti o in caso di accertata fondatezza



degli stessi, dà comunicazione al CN che provvederà in base agli artt. 66 e 67 dello Statuto CIF e agli artt. 65 e 66 del Regolamento CIF.

Art. 6 - Conciliazione di gravi controversie interne

Le controversie insorte tra organi, tra aderenti o tra aderenti e organi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Proibiviri.

La richiesta deve contenere l'esposizione chiara dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate e per conoscenza alla Presidenza Nazionale CIF e Consiglio Nazionale CIF.

Il Collegio dei Proibiviri espleta ogni necessaria istruttoria, garantendo il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento dell'associazione CIF entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento.

E' fatto salvo, in difetto di espresse decisioni, il ricorso ai principi generali di equità.

Art. 7 - Requisiti delle aderenti e cause d'incompatibilità

Il Collegio dei Proibiviri può accertare il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento attuativo da parte delle aderenti e le eventuali cause d'incompatibilità o per autonoma decisione o su istanza di singole aderenti o di organi e strutture dell'associazione.

L'accertamento d'incompatibilità è normalmente successivo all'iscrizione o all'adesione ed è volto a risolvere casi di ammissione viziata da cause d'incompatibilità precedentemente non rilevate, o casi d'incompatibilità sopravvenuta.

Il Collegio dei Proibiviri notifica la sussistenza dell'accertamento ai destinatari secondo quanto indicato precedente nell'art.3, pronuncia la sua decisione sempre entro 90 (novanta) giorni dalla data d'inizio del procedimento, indicata come sempre dal ricevimento dell'istanza, emettendo una decisione motivata circa il possesso dei requisiti o le eventuali cause d'incompatibilità di coloro che ricoprono cariche o incarichi associativi.

Art. 8 - Scioglimento anticipato di un organo.

Il Collegio dei Proibiviri può proporre al Consiglio Nazionale lo scioglimento di un organo:

- a) per l'uso improprio del nome e dei segni distintivi del CIF;
- b) per gravi irregolarità amministrative;
- c) per motivi disciplinari.

In originale firmato da:

Renata Natili Micheli;

Maria Rita Ricagni

Anna Giuffrida Notaio



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.



